

VARIANTE N. 5 AL PRGC

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

aggiornate a seguito del recepimento delle riserve regionali vincolanti
(DGR n. 1561 del 03.07.2009, parere n.046/09 del 29.06.2009)
e dell'accoglimento delle osservazioni.

NOVEMBRE 2009

PARTE PRIMA - LINEE GUIDA DEL PIANO

Art. 1 Principi ispiratori

Sono principi ispiratori del Piano e fondatori dell'azione pubblica per quanto riguarda la sua realizzazione la salvaguardia dell'ambiente naturale, la tutela del patrimonio storico e lo sviluppo delle attività economiche agricole esistenti.

PARTE SECONDA - CARATTERI DEL PIANO

Titolo I - Costituzione del Piano

Capo 1- Disposizioni generali

Art. 2 Contenuti e campo di applicazione

Il nuovo Piano Regolatore si applica all'intero territorio comunale e detta norme per la conservazione, la modificazione e la trasformazione dei caratteri fisici degli edifici, degli spazi aperti e dei manufatti che li costituiscono ed in ordine ai loro usi.

Art. 3 Documenti costitutivi del Piano

il presente PRGC è costituito dai seguenti elaborati di progetto:

RELAZIONE

NORME DI ATTUAZIONE

Tav. V.1A TAVOLA DEI VINCOLI:

TERRITORIO COMUNALE-PARTE NORD scala 1:5000

Tav. V.1B TAVOLA DEI VINCOLI:

TERRITORIO COMUNALE-PARTE CENTRALE scala 1:5000

Tav. V.1C TAVOLA DEI VINCOLI:

TERRITORIO COMUNALE-PARTE SUD scala 1:5000

Tav. Z.1A ZONIZZAZIONE OPERATIVA:

TERRITORIO COMUNALE-PARTE NORD scala 1:5000

Tav. Z.1B ZONIZZAZIONE OPERATIVA:

TERRITORIO COMUNALE-PARTE CENTRALE scala 1:5000

Tav. Z.1C ZONIZZAZIONE OPERATIVA:

TERRITORIO COMUNALE-PARTE SUD scala 1:5000

Tav. Z.2 ZONIZZAZIONE OPERATIVA:

AREE URBANE : Enemonzo scala 1:2000

Tav. Z.3 ZONIZZAZIONE OPERATIVA:

AREE URBANE :Quinis-Esemon scala 1:2000

Tav. Z.4 ZONIZZAZIONE OPERATIVA:

AREE URBANE :Fresis, Tartinis, Colza, Maiaso scala 1:2000

Nel caso di indicazioni grafiche contrastanti, prevalgono quelle contenute negli elaborati a scala di maggior dettaglio.

Le tavole di analisi prodotte nella formazione del PRGC sono le seguenti:

Quaderno 1: Studi preliminari alla redazione del PRGC (maggio 1998)

Quaderno 2: Censimento degli edifici rustici in zona Pani (1994)

Tav. An.1 : - TAVOLA DI ANALISI: Principali risorse territoriali: scala 1:10000

Principali risorse territoriali:

attrezzature esistenti, elementi di interesse escursionistico,

rete idrografica, viabilità

Tav. An.2 - TAVOLA DI ANALISI: scala 1:10000

Classificazione strade

Reti tecnologiche

Idrografia

Tav. An.3 - TAVOLA DI ANALISI:

scala 1:10000

Destinazione d'uso dei suoli

Piste forestali

Proprietà comunali e di enti pubblici

Tav. An.4 - FASCICOLO DI ANALISI:

scala 1:2000/4000/5000

Rilievo centri abitati stato di fatto: caratteri fisici e funzionali

Aree edificate ed urbanizzate

Rete di fognatura

Rete di acquedotto

Rete di illuminazione pubblica

Rete di gas metano

Art. 4 Valore prescrittivo dei documenti costitutivi

1. Le Tavole di progetto del PRGC "Z e V" debbono essere utilizzate tenendo conto delle seguenti precisazioni:

a) sono vincolanti salvo le diverse norme specifiche :

- i perimetri delle aree destinate a servizi e attrezzature di interesse collettivo;
- le destinazioni d'uso esplicitamente indicate con sigla (A, I, T, M, R, S, P, V);
- il fronte degli accessi pedonali e carrai;
- i perimetri delle unità minime di intervento;
- i perimetri delle aree di trasformazione;

b) i tracciati dei percorsi sono indicativi, mentre sono prescrittivi i loro recapiti,

c) Nella legenda delle tavole di PRGC alla scala 1/2.000 al paragrafo "indicazioni per la progettazione" sono riportate le diciture: "allineamento", "area edificabile" e "n° di piani massimo". Per le zone del territorio comunale non ricomprese nelle zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del dLg 42/2004 tali previsioni sono indicative fermo restando gli indici fissati nelle singole zone omogenee dalle presenti NTA.

Eventuali deroghe sono possibili in sede di commissione edilizia

d) le sistemazioni stradali ammettono aggiustamenti geometrici in relazione a specifici rilievi degli assetti locali o a esigenze particolari nella redazione dei progetti esecutivi, ma sempre nel rispetto dell'impostazione generale.

e) le dimensioni delle aree destinate a servizi e attrezzature di interesse collettivo sono dei minimi da garantire; quelle dei volumi destinati all'edificazione sono dei massimi.

2. In caso di contrasto tra tavole a scale diverse, prevalgono le prescrizioni della tavola alla scala di maggiore dettaglio.

3. Gli allegati al Piano forniscono gli elementi fondamentali del quadro conoscitivo che sta sullo sfondo del Piano e delle sue principali interpretazioni.

4. Il piano utilizza termini il significato dei quali è definito dai dizionari della lingua italiana. Per alcuni termini di carattere tecnico, introdotti dal piano stesso o di uso più frequente e corrente, il Piano fornisce la definizione con la quale debbono essere utilizzati.

Titolo II - Linguaggio del Piano

Capo 1 - Termini specifici

Art. 5 - Abaco

Per "Abaco" si intende l'insieme di prescrizioni scritte, numeriche e grafiche che definisce le caratteristiche fisiche degli spazi edificati e non.

Art. 6 Elementi strutturali degli edifici

1. Gli elementi strutturali di un edificio concorrono a formare la struttura resistente dell'edificio stesso, la funzione è quella di sopportare il peso proprio ed i sovraccarichi agenti sull'edificio (carichi di esercizio e carichi accidentali) e di trasmetterli al terreno.

2. Sono elementi strutturali degli edifici: le strutture di fondazione, le strutture verticali continue e puntiformi, le strutture orizzontali piane (solai e balconi), le strutture orizzontali voltate (archi e volte), le strutture di copertura falde inclinate, le strutture di copertura piane, le strutture di collegamento verticale (scale, ascensori e montacarichi), i porticati e le logge, gli elementi di presidio statico.

Art. 7 Elementi di finitura degli edifici

1. Gli elementi di finitura hanno funzione di completamento dell'edificio o dello spazio aperto e ne garantiscono la conservazione e una corretta fruizione.

2. Sono elementi di finitura degli edifici: le pareti non portanti (tramezzi), le controsoffittature, le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli intonaci e le coloriture, le superfici murarie faccia a vista, gli elementi decorativi (basamenti, cornici, marcapiani), elementi delimitanti le aperture (soglie, davanzali, stipiti e architravi), gli infissi e i serramenti, le ringhiere e inferriate, i sistemi di oscuramento, gli elementi non strutturali della copertura (manto di copertura, gronda, cornicione, canale di gronda, pluviale, comignolo, canne fumarie), gli elementi di arredo esterno.

Art. 8 Principio insediativo

Per principio insediativo si intende il modo nel quale edifici, manufatti e spazi aperti o singoli elementi costitutivi degli edifici e degli spazi aperti si dispongono e compongono nel territorio secondo determinati orientamenti, rapporti con l'orografia e con la geometria delle divisioni parcellari e dei tracciati.

Art. 9 Progetto di suolo

Per progetto di suolo si intende l'insieme degli interventi e delle opere che modificano lo stato e i caratteri del suolo calpestabile pubblico e d'uso pubblico, o privato di interesse generale, ridefinendone il disegno e gli usi. Gli interventi previsti dal progetto di suolo consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno.

Art. 10 Progetto norma

Per Progetto norma (P.N.) si intende un insieme di criteri e prescrizioni, corredati da rappresentazioni grafiche, che sintetizzano i caratteri degli interventi strategici di trasformazione previsti dal Piano. Essi definiscono il principio insediativo da osservare, il disegno degli spazi pubblici o ad uso pubblico, le quantità, le modalità di attuazione. Il Progetto norma può eventualmente articolarsi in unità minime di intervento (UMI).

Art. 11 Sistema

Per sistema si intende un insieme di porzioni del territorio (spazi aperti e edifici) dotate di una comune identità e tra loro integrate, non necessariamente contigue e con differenti estensioni, per le quali vengono indicati specifici obiettivi in termini di ruolo e prestazioni e nelle quali sono ospitate in modo prevalente determinate funzioni. I sistemi si articolano in ambiti ed in zone omogenee.

Art. 12 - Destinazione d'uso

1. Ai fini della determinazione delle destinazioni d'uso, ai sensi dell'art. 44 della LR 5/2007 e successive modifiche, le unità immobiliari sono distinte nelle seguenti categorie:

- a) residenziali;*
- b) artigianale di servizio;*
- c) alberghiera e ricettivo-complementare;*
- d) direzionale;*
- e) commerciale al minuto e di servizio;*
- f) commerciale all'ingrosso;*
- g) trasporto di persone e merci;*
- h) artigianale;*
- i) industriale;*
- j) agricola, ivi compresa quella abitativa degli agricoltori a titolo professionale in zona agricola;*
- k) artigianale complementare all'attività agricola, in zona agricola limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;*
- l) commerciale complementare all'attività agricola in zona agricola;*
- m) allevamento industriale in zona agricola;*
- n) servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico.*

2. Più precisamente si individuano di seguito le principali destinazioni d'uso e le loro articolazioni. Ad esse si farà riferimento negli articoli successivi. Quando è prevista o ammessa la destinazione principale senza ulteriori precisazioni tutte le sue articolazioni sono da intendersi previste e ammesse. Garages di pertinenza, quando non specificamente considerati, sono da ritenersi compresi e ammessi negli usi previsti.

3. Sono destinazioni d'uso principali indicate nelle tavole "Z e V" di progetto del PRGC con le rispettive sigle:

- le attività agricole (A);*
- le attività industriali e artigianali (I);*
- le attività terziarie (T);*
- la residenza (R);*
- i servizi e le attrezzature di uso pubblico (S);*
- gli spazi scoperti d'uso pubblico (P, V);*

4. Per ciascuna destinazione d'uso principale valgono le seguenti articolazioni e precisazioni:

- Attività agricole (A) Campi coltivati, colture orto-floro-vivaistiche, boschi, prati stabili, pascoli. Abitazioni per i conduttori dei fondi, attività agrituristiche. Serre.
Annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi (depositi per attrezzi e macchine, silos, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri degli animali).
Attività artigianali complementari all'attività agricola
Attività commerciali complementari all'attività agricola

- Attività industriali e artigianali (I) Fabbriche e officine (compresi, uffici tecnici, amministrativi; spazi espositivi se strettamente connessi all'attività aventi SIp massima pari al 15% della SIp totale e alloggi per il proprietario e il solo personale di custodia fino ad un massimo di 150 mq di SIp).

Magazzini, depositi coperti e scoperti, anche se non direttamente connessi all'industria (compresi uffici strettamente connessi fino a un massimo del 20% della SIp totale e alloggi per il proprietario e il solo personale di custodia fino ad un massimo di 150 mq di SIp).

Costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici (compresi alloggi per il proprietario e il solo personale di custodia fino ad un massimo di 150 mq di SIp).

Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo intensivo (compresi alloggi per il proprietario e il solo personale di custodia fino ad un massimo di 150 mq di SIp).

- Attività terziarie (T) Attività commerciali (Tc): mercati, negozi, supermercati e grandi magazzini al dettaglio e all'ingrosso, artigianato di servizio, botteghe artigiane ed artistiche.

Attività ricettive e pubblici esercizi (Tr): alberghi, campeggi, ristoranti, bar.

Attività direzionali (Tu): uffici privati, studi professionali, agenzie bancarie, banche, terziario diffuso.

- Residenze (R) Residenze urbane permanenti, residenze urbane temporanee.

- Servizi e attrezzature di proprietà pubblica e privata, ma di uso pubblico (S)

Attrezzature per la viabilità e trasporti (Sp): parcheggi stanziali

Attrezzature per il culto, per la vita associativa e la cultura (Sc): edifici per il culto, uffici amministrativi locali (municipio, uffici comunali, uffici postali, vigili urbani,...), centro civico e sociale, biblioteca.

Attrezzature per l'istruzione (Si): asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore.

Attrezzature per l'assistenza e la sanità (Sa): consultorio familiare, comunità per minori, centri di aggregazione giovanile, soggiorno vacanza per minori, centri di prima accoglienza; centri diurni per anziani, strutture residenziali per anziani, residenze di assistenza sociale, centri diurni per disabili, strutture residenziali per disabili; attrezzature sanitarie di base; cimiteri.

Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto (Sv): verde di connettivo, verde di "arredo urbano", nucleo elementare di verde, verde di quartiere; parco urbano, attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto

Servizi tecnologici (St): impianti tecnici per la produzione e la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, depuratori.

Capo.2 - Parametri urbanistici

Art. 13 - Definizioni

St - Superficie territoriale: comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico, comprensive delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con l'esclusione di quelle destinate alla rete principale della viabilità. Vanno escluse ai fini del computo della St le aree in esse comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza degli interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

Sf - Superficie fondiaria: comprende la parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mentre sono da comprendere il verde di pertinenza delle abitazioni ed i parcheggi stanziali.

Lm - Lotto minimo: indica la superficie minima unitaria fondiaria, al di sotto della quale, non è consentita l'edificazione.

Dist conf - Distanza dai confini: si intendono le distanze minime che devono essere osservate nel posizionare una costruzione nel lotto relativamente ai confini.

La misura si calcola sulla retta orizzontale che individua la minima distanza fra gli elementi in considerazione, compresi balconi chiusi, escluse le linde e le terrazze a sbalzo sporgenti meno di ml 2.00 del fabbricato.

Non sono ammesse convenzioni tra confinanti in deroga ai limiti minimi di distanza fissati dalle presenti norme.

Dist str - Distanze dalle strade: La distanza dalle strade, all'interno della zonizzazione di piano, si misura dal ciglio stradale nelle quantità previste dalla norma di zona, come agli articoli seguenti delle presenti norme di attuazione.

Dist fabb- Distanza fra fabbricati: si intendono le distanze minime rispetto alle costruzioni preesistenti, o di progetto approvato, da osservarsi nel posizionamento della costruzione nel lotto.

La misura del distacco si calcola sulla retta che individua la distanza minima fra gli elementi in considerazione, compresi i balconi chiusi *da almeno tre lati, verande, logge,..* escluso gronde, cornicioni ed aggetti vari sporgenti meno di ml 2.00.

H - Altezza: si computa come media fra quelle dei vari fronti dell'edificio stesso, misurate nel seguente modo:

dal piano di utilizzo antistante il fronte, a sistemazione avvenuta al punto medio dell'intradosso della struttura di copertura.

Nel caso di edifici situati lungo vie o su terreni in pendenza, l'altezza si calcola a partire dal punto medio del fronte.

L'altezza viene misurata dall'intradosso dell'ultimo solaio piano nel caso in cui il sottotetto non presenti requisiti di abitabilità ai sensi della normativa igienico-edilizia esistente

La presente definizione è valida anche per il calcolo del volume

Sc- Superficie coperta: è costituita dall'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate, fuori terra, con l'esclusione delle parti aggettanti come balconi o sporti di gronda, sporgenti meno di ml 2.00, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali.

Slp:- Superficie lorda di pavimento: misura in mq. la somma di tutte le superfici lorde di tutti i piani che fanno parte dell'edificio, (comprese quelle di cavedi, chiostrine, bow windows, seminterrati e interrati abitabili, vani scala, ascensori) comprese le murature incluse quelle perimetrali. Sono esclusi i sottotetti non abitabili, autorimesse, logge, balconi e terrazzi, portici e tettoie.

Ve - Volume edificabile: misura il prodotto dell'altezza dell'edificio per la superficie derivante dalla proiezione sul piano orizzontale dei muri perimetrali dell'edificio, compresi i porticati chiusi, balconi solo se chiusi, corpi aggettanti chiusi ove presenti.

It - Indice di fabbricabilità territoriale: esprime il massimo o il minimo volume in mc costruibile per ogni ha di superficie territoriale.

If - Indice di fabbricabilità fondiaria: esprime il massimo o il minimo volume in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria.

Dt - Densità territoriale: esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale espressa in ha.

Df - Densità fondiaria: esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie fondiaria.

Ut - Indice di utilizzazione territoriale: esprime la superficie utile in mq edificabile per ogni ha di superficie territoriale.

Uf - Indice di utilizzazione fondiaria: esprime la superficie utile in mq edificabile per ogni mq di superficie fondiaria.

Q - Rapporto di copertura: esprime il rapporto percentuale fra la superficie coperta in mq e la superficie fondiaria.

Art. 14 - Criteri e definizioni per il computo degli indici edilizi.

Non possono essere computate nell'area edificabile:

a) le aree sulle quali il richiedente la concessione non possiede diritti reali

b) le servitù di passaggio esterne all'area edificabile, le aree dello stesso proprietario che di fatto risultano asservite ad altre costruzioni, le aree e le strade vicinali.

Nelle zone agricole E è ammesso, ai fini edificatori, il coammassamento di più aree *anche di sottozone diverse: ciascuna di essa maturerà la volumetria a seconda dell'indice proprio, mentre i parametri da rispettare son quelli della zona ove si esegue l'intevento.*

I terreni la cui superficie è stata già computata ai fini della utilizzazione dei parametri di insediamento di zona restano inedificabili anche nel caso di successivo frazionamento e passaggio di proprietà; cioè l'utilizzo integrale degli indici esclude, salvo il caso di ricostruzione, il successivo rilascio di altre concessioni ad edificare sulle superfici stesse.

Titolo III - Attuazione del Piano

Capo 1 - Tipi e modi di intervento

Art. 15 - Tipi di intervento

Gli interventi previsti dalle norme di piano, soggetti a *permesso a costruire* o denuncia, sono articolati nelle classi di intervento previste *dal combinato disposto della L.R. 5/2007 e successive modificazioni e relativi regolamenti attuativi ; e del DPR 380/2001*

Capo 2 - Modi di intervento

Art. 16 Strumenti di attuazione

Il Presente piano generale viene attuato o tramite *PAC* o tramite intervento diretto secondo *la L.R. 5/2007 e successive modificazioni e relativi regolamenti attuativi ;*

Art. 17 Procedure per gli interventi

Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente per ciascun intervento il progetto dovrà comprendere la sistemazione degli spazi aperti: ogni progetto, anche se comporta il solo rilascio, *di permesso a costruire* sarà valutato se riferito contemporaneamente agli edifici e a tutte le loro aree di pertinenza.

Art. 18 - Classificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono articolate nelle classi previste dall'art. 16 commi 7 e 8 del dPR 380/2001 e succ. mod..

Art. 19 - Criteri generali relativi agli ambiti dei luoghi centrali (zone S)

Sono destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria necessarie all'adeguamento agli standards urbanistici previsti dalla legislazione regionale vigente.

Le definizioni delle destinazioni eventualmente contenute nelle tavole sono indicative per quanto riguarda la puntuale localizzazione della singola destinazione.

Il dimensionamento dell'opera è fissato di volta in volta sulla base di esigenze reali, della funzionalità dell'inserimento in sito nel rispetto delle previsioni generali e delle disposizioni di legge in materia. In via preliminare il presente PRGC fissa i seguenti indici urbanistici e prescrizioni di progetto:

Attrezzature per la viabilità e i trasporti (Sp):

Parcheggi:

a. nelle zone di espansione dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità:

- cordonate in elementi di pietra naturale o artificiale;
- piano di calpestio con elementi autobloccanti in cls, elementi lapidei, battuto di cemento, asfalto;
- piantumazione con la posa di almeno un albero ogni due stalli.

b. nelle aree centrali:

- cordonate e piano di calpestio con i materiali di cui al punto a.;
- piantumazione in relazione alla soluzione compositiva.

Attrezzature per il culto, vita associativa e cultura (Sc):

Edifici di culto:

- per le strutture esistenti sono previsti esclusivamente interventi di restauro, di conservazione tipologica e di manutenzione con le tecniche del restauro.

- per quanto riguarda le caratteristiche degli elementi architettonici e costruttivi si farà riferimento alle caratteristiche formali e delle finiture preesistenti.

Edifici per i diritti democratici e la vita associativa:

- per l'attuale sede Municipale sono ammessi interventi di manutenzione e di restauro;

Attrezzature per l'istruzione (Si):

Asilo nido e scuola materna:

Q max= 30%

Le aree esterne dovranno essere adibite a verde attrezzato per il gioco dei bambini nella misura minima del 35% dell'area di pertinenza.

Scuola elementare:

Q max= 30%

Le aree esterne dovranno essere adibite a verde semplice e/o arborato e a cortile nella misura minima del 50% dell'area di pertinenza.

Attrezzature per assistenza e sanità (Sa):

Centro assistenza bambini con handicap:

- per le strutture esistenti sono previsti esclusivamente interventi di conservazione tipologica e di manutenzione; per eventuali ampliamenti si farà riferimento alle caratteristiche formali e delle finiture preesistenti.

Cimitero:

- per le murature perimetrali esistenti di eventuale pregio ambientale e per i loro ampliamenti, gli interventi tenderanno al mantenimento delle caratteristiche tipologiche e dei materiali.

- nei casi rimanenti, gli ampliamenti dovranno comunque integrarsi con le preesistenze, con soluzioni compositive adeguate

Servizi tecnologici (St):

Riguardano le attrezzature tecnologiche a scala territoriale relative ad impianti di depurazione, centraline e cabine di trasformazione, antenne TV e telefoniche, magazzini comunali.

- le nuove costruzioni dovranno uniformarsi, per tipologia, materiali, caratteristiche morfologiche ed assetto urbanistico a quelle delle zone in cui ricadono.

In particolare i manufatti edilizi ricadenti in zona agricola dovranno essere realizzati; nel rispetto delle prescrizioni costruttive di cui all'art. 30 delle presenti norme.

- impianti tecnologici quali depuratori, centraline, cabine ecc., dovranno essere mimetizzati da idonea barriera arboreo-arbustiva di specie autoctone.

Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto (Sv):

Nuclei elementari di verde:

- queste aree possono essere destinate ad ospitare, oltre al verde, minime attrezzature per il gioco dei bambini purché defilate dalle principali vie di traffico e munite di tutti gli accorgimenti atti ad assicurare pulizia, decoro e sicurezza per la specifica utenza cui sono destinate.

Verde di quartiere:

- queste aree sono destinate, oltre al verde, ad essere attrezzate con percorsi pedonali e/o ciclabili, giochi per bambini, panchine, fontane, *tettoie e servizi igienici, chioschi, gazebi, depositi* ecc.. E' vietata qualsiasi edificazione non strettamente finalizzata all'uso così definito. Nel caso della realizzazione di giochi per bambini vanno munite di tutti gli accorgimenti atti ad assicurare pulizia, decoro e sicurezza per la specifica utenza cui sono destinate.

Attrezzature sportive:

- quest'area è destinata ad accogliere tutte le attrezzature ed impianti sportivi ed i relativi servizi.

E' ammessa l'edificazione se strettamente finalizzata al servizio installato.

Aree per Spettacoli all'aperto:

Per le zone del territorio comunale non ricomprese nelle zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del dLg 42/2004 è ammessa la realizzazione di *tettoie e servizi igienici, chioschi, gazebi, depositi*, fatto salvo quanto previsto dal "Piano stralcio per l'assetto dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave Brenta –Bacchiglione".

Dotazione di parcheggi delle attrezzature collettive:

a. Nelle aree di pertinenza o in prossimità delle attrezzature collettive destinate a Attrezzature per il culto, vita associativa e cultura, Attrezzature per l'istruzione, Attrezzature per assistenza e sanità, si dovranno prevedere degli spazi da destinare a parcheggi stanziali e di

relazione, in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici; tali superfici possono essere ridotte fino alla metà nel caso di utilizzo di edifici esistenti;

b. Nelle aree di pertinenza o in prossimità delle attrezzature collettive destinate ad Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto gli spazi da destinare a parcheggi di relazione dovranno essere in misura non inferiore ad 1 posto macchina ogni 2 utenti previsti.

PARTE TERZA - NORME GENERALI A CARATTERE AMBIENTALE

Titolo IV - Suolo, sottosuolo, acqua, aria

Capo 1 - Disposizioni generali

Art. 20 Oggetto delle prescrizioni relative a suolo, sottosuolo, acqua e aria

Le norme degli articoli successivi riguardano la salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio del territorio di Enemonzo, la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni. Esse, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato di ogni singola porzione di territorio o di ogni singolo manufatto in ogni parte del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità di intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale. Il mancato rispetto di questi indirizzi deve essere adeguatamente motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto.

Capo .2 - Suolo

Art. 21 Stabilizzazione dei versanti collinari

1. I terrazzamenti dei versanti collinari dovranno essere mantenuti nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento dell'efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

2. Nel caso si prevedano operazioni di recupero e di riorganizzazione fondiaria sarà possibile modificare la disposizione dei terrazzamenti o prevederne la sostituzione e/o lo smantellamento solo attraverso lo studio, da parte del proponente e l'approvazione, da parte dell'amministrazione, di un progetto specifico che definisca il nuovo assetto idrogeologico compatibilmente con la stabilità generale del versante.

Art. 22 - Impermeabilizzazione del suolo

1. Tutti i tipi di impianto vegetazionale previsti dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali. Esse saranno orientate a favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione.

2. E' vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Qualora l'intervento previsto comporti interruzione e/o impedimento al deflusso, la nuova soluzione dovrà garantire comunque l'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque.

Art. 23 - Bordi di terrazzo e zone di disturbo tettonico (faglie o faglie presunte)

Sono riportate nella cartografia dello studio geologico preventivo al presente PRGC i bordi di terrazzo e le zone di disturbo tettonico corrispondenti a faglie o faglie presunte.

In tali zone sono possibili amplificazioni degli effetti sismici e pertanto andrà prestata particolare attenzione nell'applicazione delle norme per le costruzioni sismiche.

Capo 3 - Sottosuolo

Art. 24 - Reti tecnologiche e sotterranee

1. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l'intervento ne preveda la

modifica del percorso dovrà obbligatoriamente esserne indicato il nuovo andamento garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

2. La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e non ostacolare le operazioni di aratura e di irrigazione delle zone agricole.

3. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire la risistemazione del terreno (piantumato e non) o delle pavimentazioni originarie.

Capo 4 - Acqua

Art. 25 - I corsi d'acqua e fasce di rispetto

Gli interventi sui corsi d'acqua dovranno salvaguardare il mantenimento e *il ripristino* della vegetazione arborea ed arbustiva ripariale salvo casi di diverse esigenze di sicurezza idraulica.

In ogni caso i progetti di intervento dovranno comprendere anche:

- il rilievo fisico e vegetazionale dello stato di fatto;
- la documentazione grafica delle formazioni vegetazionali che verranno distrutte;
- un'adeguata analisi vegetazionale finalizzata alla motivazione delle scelte progettuali adottate;
- la descrizione degli interventi da eseguire e delle tecniche da adottare;
- rappresentazioni grafiche (planimetria, sezioni, particolari esecutivi) indicanti la ubicazione degli interventi e la loro tipologia.

1) Fiumi, rogge e rii. E' prevista la conservazione a fini naturalistici, paesaggistici e storico-ambientali dei rii e delle rogge nelle loro caratteristiche idriche, morfologiche e vegetazionali.

E' fatto divieto:

- di riduzione del flusso idrico dei rii e delle rogge;
- di scarico di acque fognanti nei rii *se non depurate*. E' consentito lo scarico di acque meteoriche;
- di trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e piano altimetriche dei corsi d'acqua.

- di utilizzazione a fini agricoli di una fascia di rispetto di 4,00 ml essendo ivi consentita solo la piantumazione di specie arboree autoctone.

2) Alveo dei torrenti E' prevista la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici degli alvei e delle aree golenali dei torrenti e delle fasce contermini, per assecondare una corretta dinamica torrentizia e per garantire la loro libera evoluzione secondo le dinamiche naturali cui sono soggetti.

E' fatto divieto:

- di riduzione del flusso idrico dei torrenti;
- di scarico di acque fognanti. E' consentito lo scarico di acque meteoriche;

E' consentita la manutenzione dell'alveo attivo attraverso movimento e asporto di inerti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'ambiente.

La realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, e l'esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale, devono essere eseguiti privilegiando interventi di bioingegneria.

Le opere di difesa delle sponde, devono essere, di minimo impatto e tali da non alterare i materiali ed il paesaggio. Ove ciò non sia possibile si dovranno preferire le scogliere con massi di pietra locale con inclinazione della scarpata conforme all'andamento morfologico naturale, lasciando tra masso e masso adeguati interstizi superficiali per la ricolonizzazione naturale della vegetazione.

Art. 26 - Distanze da rispettare dai corsi d'acqua

Per tutti i corsi d'acqua si dovranno osservare le seguenti distanze minime:

costruzioni = 10 ml

recinzioni (paletti isolati e rete *con fondazioni continue*) = 4 ml

scavi = 10 ml

depositi materiali = 20 ml

alberi e siepi = 4 ml

Le distanze andranno misurate con le seguenti modalità:

-corsi d'acqua non arginati: dal bordo della scarpata a campagna;

-corsi d'acqua arginati: dall'unghia arginale a campagna.

Art. 27 -Sorgenti captate

All'intorno delle sorgenti captate che corrispondono a tutte le fonti di approvvigionamento idrico di acqua per il consumo umano, così come individuate dallo studio geologico, si applicano le prescrizioni del DPR 24.5.1988 n.236, artt. n.4,5,6 e 7.

Valgono pertanto le seguenti norme:

Zona di tutela assoluta: la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile.

Zona di rispetto: Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione potrà essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

-dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi, *stallatici* e liquami anche se depurati;

-accumulo di concimi organici;

-dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

-aree cimiteriali;

-spandimento di pesticidi e fertilizzanti;

-apertura di cave e pozzi;

-discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

-stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

-centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

-impianti di trattamento rifiuti;

-pascolo e stazzo di bestiame;

Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Art. 28 - Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)

1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

2. E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Titolo V - Tipi di intervento

Capo 1 - Interventi sugli edifici tradizionali

Art. 29 Oggetto delle prescrizioni relative agli interventi su edifici tradizionali

1. Gli interventi di conservazione, modificazione e trasformazione dei centri e del territorio riguardano edifici e spazi aperti. Tra gli interventi relativi agli edifici rivestono particolare importanza quelli su edifici in muratura generalmente ubicati nei nuclei antichi e costruiti con tecniche tradizionali.

Gli articoli successivi, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti espressamente indicati, forniscono, un elenco non esaustivo delle opere nelle quali ogni tipo di intervento si può articolare ed indirizzi progettuali ad esse relativi.

2. Negli interventi sugli edifici esistenti è sempre vietato:

- l'impiego di elementi e materiali dei quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e i materiali originari;
- l'aumento consistente del peso proprio degli elementi strutturali o dei sovraccarichi, con pregiudizio della resistenza di alcune parti o dell'intero fabbricato;
- l'inserimento di elementi la cui rigidità, superiore a quella delle parti adiacenti, possa indurre effetti nocivi sulla stabilità dell'intero edificio o di sue parti;
- la modifica dell'inclinazione delle falde e della quota di colmo e di gronda, tranne nel caso in cui sia necessario riordinare le falde, onde evitare salti, frammentazioni, o pendenze eccessive.

Art. 30 Abaco degli elementi

a) Coperture

Le coperture ammesse sono quelle del tipo a falda o a padiglione.

Non sono consentite coperture piane, neanche per gli annessi rustici.

La pendenza della copertura rispetto al piano orizzontale non deve essere inferiore del 30% e superiore al 50%.

E' fatto obbligo di dotare le coperture di opportuni sporti, dove i limiti di proprietà lo consentano.

Qualora ci si trovi in presenza di edifici in continuità si devono ritenere escluse le seguenti soluzioni costruttive:

- cambio di pendenza delle falde versanti nella stessa direzione;
- diversità del materiale di copertura;
- inserimento di copertura piana tra copertura a falde;
- inserimento di falda inversa alle adiacenti;
- inserimento di falda spezzata.

b) Materiale di copertura

E' preferibile la copertura delle falde del tetto con coppi tradizionali; sono ammesse anche tegole curve cementizie a buona imitazione dei coppi.

Si fa divieto di utilizzo dei seguenti materiali di copertura:

- lamiera verniciata;
- mantolamina con finitura in materiale plastico in alluminio o altro;
- tegole cementizie con colori diversi dal grigio cotto o bruno.

Tali indicazioni fanno riferimento a tutti i tipi di intervento sugli edifici esistenti nonché alle nuove edificazioni e agli edifici per i quali si ammette la trasformazione d'uso.

Nel caso di ampliamento è fatto obbligo di usare lo stesso materiale della copertura dell'edificio principale. Tutte le coperture prospicienti alle pubbliche vie o spazi pubblici devono essere dotate di fermaneve.

c) Intonaci e rivestimenti esterni

Sono ammessi i seguenti tipi di finitura esterna:

- pietra naturale a vista (si consiglia il sistema costruttivo eseguito in opera);
- legname a vista;
- mattoni a vista;
- calcestruzzo a vista;
- intonaco liscio nella tinteggiatura del bianco e di tutti i colori della terra.

Si fa obbligo di indicare il tipo di materiale nel progetto presentato per il rilascio della concessione. Non sono ammessi, altresì rivestimenti che interessano parti limitate delle pareti esterne dell'edificio o più tipi di intonaci su uno stesso corpo di fabbrica qualora tali interventi vengono ad alterare le caratteristiche architettoniche.

d) Parapetti di terrazza

Devono essere realizzati in accordo con le caratteristiche dei materiali di finitura delle murature.

Non è ammesso l'impiego di elementi in materiale plastico o alluminio (per doghe, griglie ecc.).

Non sono ammesse coperture, strutture precarie né strutture in metallo e vetro o in altro materiale che chiudano la superficie della terrazza a ricavarne volumi di servizio.

e) Serramenti

Sono obbligatori i serramenti in legno. E' escluso di norma, l'uso dei serramenti in alluminio, o in altro materiale. Per i piani terra destinati ad uso produttivo è ammessa deroga alle norme del presente punto.

f) Oscuri

Sono consigliati oscuri del tipo a scuretto ed ad anta scorrevole in legno a vista o tinteggiato.

E' vietato di norma l'impiego di rotolanti tranne nei casi di ampliamento, per adeguamento alle preesistenze.

Il tipo e la tinteggiatura deve essere uguale per tutti gli oscuri di una stessa unità di intervento.

Nel caso di intervento su singolo edificio, si fa obbligo di adeguarsi alle caratteristiche degli edifici circostanti.

g) Elementi architettonici caratteristici

Vani finestra: conservare le aperture originarie e gli elementi in pietra preesistenti: cornici in pietra, pietra-legno, portali in pietra-legno, arcate, portici, scale esterne, ballatoi.

Le grondaie ed i pluviali saranno di sezione limitata e circolare.

La realizzazione di nuovi abbaini o la manutenzione di quelli preesistenti dovrà uniformarsi nell'aspetto e nelle dimensioni a quelli tradizionali.

Vanno conservate le recinzioni in pietra a vista tradizionali; sono ammesse recinzioni realizzate in: *pietra naturale realizzate in opera*, pietra naturale a vista o pietrame gettato in cassero a strati alterni di pietrame e malta cementizia; siepe; staccionata in legno. E' ammesso l'uso di rete metallica plastificata solo se associata a siepi, è ammesso l'uso di ringhiere in ferro di forma semplice e lineare, in conformità con la tradizione dell'architettura rurale e di colore scuro.

I portoncini di accesso posti nelle recinzioni su pubblica via vanno realizzati in legno a doghe verticali.

Per le nuove recinzioni esposte sulla pubblica strada l'altezza deve essere adeguata a quelle preesistenti.

Per recinzioni interne:

- in muratura H max 1,00 ml. fino ad un max di 1,80 ml. nel caso di inserimento nella parte superiore di rete metallica, siepi, legno.

Per le torrette da camino si prescrive l'adozione di forme lineari evitando i tipi prefabbricati. Nell'impiego del legno, specialmente nel caso di opere prospicienti gli spazi pubblici, va preferito l'utilizzo del legno naturale impregnato e non verniciato o comunque trattato in modo tale da modificarne le essenziali caratteristiche esteriori.

annessi di servizio.

Per gli interventi edilizi riguardanti la manutenzione, il parziale o totale rifacimento, la nuova realizzazione di strutture quali depositi, magazzini, annessi rustici, fienili, ricoveri macchine ed attrezzature si dovranno adottare le seguenti prescrizioni costruttive:

a) Coperture

Le coperture ammesse sono del tipo in legno, a falda con le pendenze tipiche del luogo.

Le falde del tetto vanno ricoperte con coppi tradizionali o con tegole cementizie nei colori grigio, cotto o bruno.

b) Facciate e rivestimenti esterni

Sono ammessi i seguenti tipi di finitura esterna:

- pietra naturale a vista ;
- legname a vista;
- mattoni pieni a vista;
- intonaco liscio nella tinteggiatura del bianco e di tutti i colori della terra.

c) Serramenti

Sono obbligatori i serramenti in legno. .

Parte quarta-Norme specifiche

Titolo VI -Sistemi, ambiti, zone omogenee e direttive per la progettazione

Capo 1 -Disposizioni generali

Art. 31 - Identificazione di sistemi e zone omogenee, direttive per la progettazione

1. Il Piano Regolatore di Enemonzo suddivide il territorio comunale in sistemi articolati in ambiti e Zone omogenee.

2. Le destinazioni d'uso e le prestazioni, le quantità edificatorie ed i tipi di intervento ammissibili di ciascuna parte di territorio sono definite dalla sua appartenenza ad un sistema o ambito e zona omogenea. Per ciascun sistema e ambito, in particolare, il Piano indica usi caratterizzanti, previsti ed esclusi; gli usi non esplicitamente citati sono da ritenersi ammessi.

3. Il piano regolatore di Enemonzo prevede i seguenti sistemi:

- sistema delle aree abitabili
- sistema ambientale
- sistema connettivo

4. Esso prevede altresì le seguenti zone omogenee:

1) Zone omogenee A: riguardanti le persistenze dell'impianto insediativo originario dei centri abitati, con caratteristiche architettonico-ambientali generali che prevedono interventi di tutela e conservazione comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Gli interventi vengono definiti per sub zone in base agli specifici valori dei tipi edilizi e delle relative aggregazioni.

2) Zone omogenee B: comprendenti le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone omogenee A.

3) Zone omogenee C: comprendenti le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali od a prevalente destinazione residenziale, che risultino inedificate o comunque scarsamente edificate nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea B.

4) Zone omogenee D: comprendenti le parti del territorio destinate o alla realizzazione e completamento degli insediamenti industriali ed artigianali o al riconoscimento delle localizzazioni industriali esistenti.

5) Zone omogenee E: comprendenti le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali, individuate secondo le indicazioni di massima del PUR ed in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze produttive locali.

6) Zone omogenee G: comprendenti le parti del territorio destinate ad uso ed insediamenti turistici.

7) Zone dei servizi collettivi S: comprendenti le parti del territorio destinate alla:

- a) localizzazione di spazi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico;
- b) viabilità

8) Zone di verde privato che afferiscono a:

a) orti, giardini, corti promiscue e private, prati connessi alle strutture rurali esistenti; sono aree libere, di norma inedificabili, a tutela dell'assetto morfologico e di distribuzione interna dei borghi esistenti;

b) aree libere determinate dalla mancata saturazione dei lotti precedentemente indicati come zona B e non completamente edificati a causa di particolari caratteristiche dell'assetto di proprietà;

c) aree inutilizzabili a fini edificatori a causa della particolare morfologia, posizione, ecc.

Art. 32 Regole sugli usi

1. Ciascuna porzione del territorio comunale, data la sua appartenenza ad uno dei n.7 ambiti, è soggetta alle disposizioni generali e alle regole sugli usi stabilite dal sistema e dall'ambito.

Per ciascuno di essi esistono usi caratterizzanti, previsti ed esclusi; gli usi non esplicitamente citati sono da ritenersi ammessi.

2. L'unità di riferimento ai fini del calcolo delle percentuali stabilite per i differenti usi e la localizzazione puntuale degli stessi è costituita dall'area investita dall'intervento proposto fermi restando i criteri indicati per sistemi e ambiti.

3. Nel garantire la frammistione funzionale entro un medesimo edificio dovranno essere attentamente considerate eventuali e specifiche incompatibilità.

4. Quando per un edificio è previsto un uso esclusivo, esso viene indicato nelle tavv."Z e V" di progetto. Qualora la funzione esclusiva prevista dal piano non venga realizzata entro cinque anni dalla sua approvazione, tutte le funzioni previste entro l'ambito nel quale è compreso l'immobile sono ammesse.

Titolo VII -Disciplina dei sistemi e delle zone omogenee

Capo 1 - Sistema delle aree abitabili (R)

Art. 33 Generalità

1. Il sistema delle aree abitabili è caratterizzato dalla destinazione d'uso principale "Residenze" (R). Sono altresì previsti "Attività terziarie" (T) , "Servizi e attrezzature" (S) (con esclusione di St - impianti per il trattamento dei rifiuti, servizi della protezione civile, ...), "Spazi scoperti" (P, V) ed "Attività agricole" (A) zootecniche a carattere familiare.

2. Negozi, servizi ed attrezzature di uso pubblico dovranno essere ubicati al piano terra, uffici e studi professionali potranno essere ubicati anche ai piani superiori.

Art. 34 Prestazioni

1. Il sistema delle aree abitabili come insieme dei luoghi "dell'abitare" dovrà garantire la vicinanza o almeno la diretta connessione delle abitazioni con i servizi e le aree dei negozi, l'immediata relazione con aree per il tempo libero e lo sport opportunamente dimensionate rispetto all'intorno, la dotazione di adeguati spazi collettivi.

2. Nel sistema delle aree abitabili il ruolo spazi aperti è di collegamento tra gli edifici residenziali e gli spazi collettivi, di filtro al rumore e di attrezzatura di servizio per il gioco ed il tempo libero, soprattutto dei bambini e degli anziani.

Art. 35 Articolazione del sistema e zone omogenee

Il sistema della residenza si articola nei seguenti ambiti e zone omogenee individuati sulle tavole di progetto del PRGC "Z":

Ambito della residenza

- Zona A0, A1, A2,
- Zona B1, B2
- Zona C
- Zona di verde privato
- Zona delle aziende agricolo-zootecniche esistenti (rZ)

Ambito dei luoghi centrali (S) - Zone S

Art. 36 Ambito r : le residenze

1. L'ambito comprende parti che sono esito più o meno consolidato di una stratificazione nel tempo lungo e che costituiscono l'"immagine" dei centri; si tratta di un tessuto che da denso e compatto, dove l'edificato è spesso in rapporto diretto con la strada e gli spazi aperti privati o collettivi sono racchiusi all'interno dell'isolato, si è via via polverizzato in una serie di nuove abitazioni, in prevalenza case isolate su lotto.

2. Gli interventi dovranno favorire il recupero e la conservazione degli edifici e degli spazi aperti esistenti, mantenendo il principio insediativo e la relativa omogeneità tipologica; essi dovranno perseguire un adeguamento soft alle esigenze contemporanee, conservando gli elementi costruttivi caratterizzanti, e privilegiando la densificazione dell'esistente.

3. L'ambito è caratterizzato dalla destinazione d'uso principale "Residenze" (R). Sono altresì previsti "Attività terziarie" (T) , "Servizi e attrezzature" (S) (con esclusione di Sc - servizi cimiteriali -, St - impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti, servizi della protezione civile "Spazi scoperti" (P, V). Sono inoltre incluse le "Attività agricole" (A), le "Attività industriali e artigianali" (I) e Mc - stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti purché ritenute compatibili con le residenze attorno.

Per le recinzioni si fa riferimento alle norme previste dal R.E.; in particolare per le recinzioni in muratura: H max. 1.00 ml. fino ad un max. 1.80 ml. nel caso di inserimento nella parte superiore di rete metallica, ringhiere in ferro o siepe.

Non è ammesso l'uso del filo spinato.

L'ambito della residenza si articola nelle seguenti zone omogenee

Art. 37 zona r A0

Nelle presenti zone sono localizzati edifici aventi caratteristiche significative dal punto di vista insediativo ed ambientale. Le presenti zone sono definite come zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della L.457/78. (verificare)

Gli interventi edilizi ammessi si attuano con procedura diretta comunque nel rispetto delle norme seguenti.

Gli interventi ammessi sono solo quelli di rilevanza edilizia quali:

- la manutenzione edilizia;
- il restauro;
- la conservazione tipologica;
- il risanamento conservativo.

E' ammessa la modifica della destinazione d'uso nel rispetto delle norme dell'ambito.

Per comprovate necessità statiche sono ammessi gli interventi di demolizione con ricostruzione delle superfetazioni e degli annessi.

E' ammessa inoltre la riedificazione di volumi preesistenti, previa presentazione di documentazione sicuramente comprovante la preesistenza. Gli edifici ammessi a ricostruzione sono indicati nelle planimetrie con il simbolo (*).

Sono ammessi altresì ampliamenti degli edifici esistenti fino ad un max del 20% "una tantum" del volume esistente alla data del 2 giugno 1994 nel solo rispetto del codice Civile .

Tali ampliamenti possono essere realizzati in corpi isolati nel caso di annessi alla residenza.

Gli interventi dovranno comunque tendere ad eliminare le superfetazioni e gli annessi impropri o in stato di degrado e dovranno adeguarsi alle prescrizioni costruttive dell'Abaco

Per gli ampliamenti valgono le seguenti norme:

D dai confini: minimo ml. 3.00 o a confine.

D tra edifici: minimo 6 ml. ovvero in aderenza.

H: quella media della zona.

Art. 38 zona r- A1

Comprendenti immobili destinati al restauro conservativo ivi compresi quelli classificati ai sensi della Legge 01.06.1939, n° 1089.

E' ammessa, tramite intervento diretto, solo la manutenzione ordinaria, *straordinaria*, e il restauro, tutti gli altri interventi si attuano attraverso PAC.

In questo contesto sono ammessi i seguenti interventi di rilevanza edilizia:

- manutenzione edilizia;
- restauro;
- risanamento conservativo.

E' fatto obbligo di adeguare gli interventi alle prescrizioni costruttive di cui all'Abaco.

Sono fatte salve, sempre, le disposizioni di cui al *Codice del Paesaggio (dLvo.42/2001)*

La trasformazione d'uso dei rustici è ammessa per comprovate esigenze abitative del nucleo familiare. In tal caso è fatto obbligo di adeguarsi alle norme costruttive per gli interventi ammessi al presente articolo.

Df = quella esistente senza sovrastrutture

Dt = quella esistente senza sovrastrutture;
H = H edifici esistenti senza sovrastrutture.

Art. 39 -zona r A2

Comprendenti immobili soggetti a conservazione tipologica.

Sono ammessi i seguenti interventi di rilevanza edilizia:

- manutenzione edilizia;
- restauro;
- risanamento conservativo;
- conservazione tipologica.

Gli interventi si attuano tramite PAC; in assenza di questo sono ammessi, tramite intervento diretto, solo la manutenzione ordinaria e straordinaria.

In ogni caso è fatto obbligo di adeguare gli interventi alle prescrizioni costruttive di cui all'Abaco.

La trasformazione d'uso dei rustici è ammessa, per comprovate esigenze abitative del nucleo familiare. In tal caso è fatto obbligo di adeguarsi alle norme costruttive per gli interventi ammessi al presente articolo.

Df = a quella esistente senza soprastruttura;
Dt = a quella esistente senza soprastruttura;
H = H edifici esistenti senza soprastruttura;
D = D edifici esistenti senza soprastruttura.

Art. 40 zona r B1

Di completamento rada. Nelle presenti zone sono ammessi, *con intervento diretto o convenzionato*:

- manutenzione edilizia;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamenti nel rispetto di indici urbanistici;

–ampliamenti, una tantum, se l'indice di fabbricabilità o il rapporto di copertura siano sature, fino ad un max di mc. 150 e comunque non superiori al 20% del volume e della superficie coperta esistenti alla data del 2 giugno 1994.

–*Sono ammessi locali di deposito, legnaie, pollai, nel limite di 60 mc per ogni unità abitativa, anche staccati dai corpi di fabbrica preesistenti, purché funzionalmente contigui. e nel rispetto delle prescrizioni costruttive di cui all'Abaco.*

- nuove realizzazioni;

Gli interventi sono soggetti ai seguenti indici:

I.f. max 1 mc/mq.

Lotto minimo 500 mq.

Sup. cop. max 30% del lotto.

H = H edifici circostanti con max 7.50 ml.

D. minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ml 10,00.

E' possibile unire due o più lotti e in tal caso è ammessa la costruzione in aderenza.

D. dalle strade: dal ciglio della strada minimo ml. 5 e comunque mai inferiore a ml. 8 dell'asse stradale.

D. dai confini: minimo ml. 5; è ammessa la realizzazione di volumi di servizio ad un piano, anche lungo i confini di proprietà purché *il muro posto a confine sia cieco e non superi l'altezza di 3.00 m.*

Gli ampliamenti degli edifici e i nuovi annessi al servizio della residenza, dovranno rispettare la sola distanza stabilita del codice Civile.

Nelle nuove costruzioni, anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione *con* un minimo di un posto auto per alloggio.

Interventi convenzionati: le zone B convenzionate sono esclusivamente quelle contrassegnate da un asterisco grande nelle tavole di piano. Sono subordinati alla stipula di una convenzione o un atto unilaterale d'obbligo del concessionario nel caso in cui gli interventi edilizi diretti vengano proposti su aree non completamente urbanizzate. Il Comune potrà richiedere ai soggetti proponenti la stipula di una apposita convenzione ai sensi dell'art. 90, comma 2, della L.R. 52/1991, al fine di realizzare a carico del proponente, le opere di urbanizzazione primaria al servizio del lotto. La stipula di questo atto deve precedere la costruzione oggetto di atto autorizzativo edilizio. Nel caso in cui non ci siano opere da convenzionare l'area è da considerarsi soggetta ad intervento diretto, la zona rB1 convenzionata posta a sud dell'abitato di Fresis comporta il convenzionamento relativamente alle opere di fognatura, viabilità di accesso, acquedotto, illuminazione pubblica.

Art. 41 zona r B2 Di completamento addensata.

Nelle presenti zone sono ammessi, *con intervento diretto o convenzionato*,

- manutenzione edilizia;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamenti nel rispetto di indici urbanistici;
- ampliamenti, una tantum, se l'indice di fabbricabilità o il rapporto di copertura siano sature, fino ad un max di mc. 150 e comunque non superiori al 20% del volume e della superficie coperta esistenti alla data del 2 giugno 1994 nel solo rispetto del Codice Civile.

–nuove realizzazioni;

–*Sono ammessi locali di deposito, legnaie, pollai, nel limite di 60 mc per ogni unità abitativa, anche staccati dai corpi di fabbrica preesistenti, purché funzionalmente contigui. e nel rispetto delle prescrizioni costruttive di cui all'Abaco.*

Gli interventi sono soggetti ai seguenti indici:

I.f. 1.5 mc/mq. max.

Lotto minimo 500 mq.

Sup. cop. max. 35% del lotto.

H = H edifici circostanti con max. 7.50 ml.

Distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ml 10.

E' possibile unire due o più lotti, in tale caso è ammessa l'edificazione in aderenza.

D. dalle strade: dal ciglio della strada minimo ml. 5 e comunque mai inferiore a ml. 8 dell'asse stradale.

D. dai confini: minimo 5 ml; E' ammessa la realizzazione di volumi di servizio ad un piano anche lungo i confini di proprietà purché il muro posto a confine sia cieco e non superi l'altezza di 3.00 m.

Nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione con un minimo di un posto auto per alloggio .

Interventi convenzionati: le zone B convenzionate sono esclusivamente quelle contrassegnate da un asterisco grande nelle tavole di piano. Sono subordinati alla stipula di una convenzione o un atto unilaterale d'obbligo del concessionario nel caso in cui gli interventi edilizi diretti vengano proposti su aree non completamente urbanizzate. Il Comune potrà richiedere ai soggetti proponenti la stipula di una apposita convenzione ai sensi dell'art. 31 della L.R. 5/2007 al fine di realizzare a carico del proponente, le opere di urbanizzazione primaria al servizio del lotto. La stipula di questo atto deve precedere la costruzione oggetto di atto autorizzativo edilizio. Nel

caso in cui non ci siano opere da convenzionare l'area è da considerarsi soggetta ad intervento diretto.

Art. 42 zona r- C

Costituiscono le zone di nuova espansione residenziale interessate essenzialmente da interventi di rilevanza urbanistica.

Gli interventi si attuano mediante PAC..

I.t. 8.000 mc/Ha min-max.

Lotto minimo 600 mq.

Sup. cop. max. 20%.

H. max. 7.50 ml.

D. dai confini: minimo 5 ml

D. dalle strada: minimo 8 ml. dal filo stradale.

D. minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, 10 ml.

D. fra edifici tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicoli:

Min. = larghezza strada più 5 ml. per lato,

per strade fino a 7 ml. di larghezza; 7.50 ml. per lato,

per strade da 7 a 15 ml. di larghezza; 10 ml. per lato,

per strade oltre i 15 ml. di larghezza.

Nell'ambito di ciascun comparto soggetto a Piano Attuativo, debbono essere previsti parcheggi nella misura minima di 2,50 mq/ab e nuclei elementari di verde nella misura minima di 1,50 mq/ab. La quota parte afferente alle opere di urbanizzazione secondaria viene conferita in valore monetario direttamente al Comune.

Oltre a quanto sopra, nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione.

Nell'ambito dei Piani Attuativi con previsioni planivolumetriche le distanze possono essere variate.

Art. 43 Zona dei PdL approvati

Sono le aree interessate da piani attuativi approvati ed in via di completamento.

In queste zone ai sensi della legislazione vigente, scaduto il termine indicato dalla convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, le norme dei piani attuativi (indicazioni tipologiche, allineamenti ed altre prescrizioni urbanistiche stabilite dai piani stessi) restano in vigore quali norme di piano generale e quindi soggette a modifiche con varianti di PRGC.

Le eventuali varianti ai piani attuativi in vigore dovranno rispettare le norme per la zona C delle presenti NdA.

Art. 44 zona r V Zone di verde privato

Sono aree libere da cui sono esclusi interventi di rilevanza urbanistica ed urbanistico-ambientale.

Presentano caratteristiche di vario tipo quali:

a) verde privato di servizio:

- orti e giardini;

- prati connessi alle strutture rustiche esistenti;

- corti promiscue e private, funzionali ad esigenze di assetto morfologico e di

distribuzione interna dei borghi esistenti;

b) verde privato di risulta:

- verdi privati determinati in genere dalla non saturazione dei lotti già utilizzati in zona B da parte delle volumetrie esistenti, in rapporto a particolari caratteristiche dell'assetto della proprietà;

- lotti inutilizzabili a fini edificatori a causa di particolare morfologia, posizione, ecc.

All'interno delle aree definite come verde privato è ammessa solamente l'edificazione di legnaie, piccoli depositi, pollai, ecc., nel limite di 60 mc. per ogni unità abitativa, anche staccati dai corpi di fabbrica preesistenti, purché funzionalmente contigui e nel rispetto delle prescrizioni costruttive di cui all'art. 30.

Per tali strutture:

- Dist. degli edifici minimo 6.00 ml o in aderenza.
- Dist. dai confini minimo 3.00 ml. o a confine, nel rispetto del Codice Civile.
- Dist. delle strade minimo 6.00 ml.

Art. 45 zona delle aziende agricolo-zootecniche esistenti (rZ)

Corrisponde alle parti del territorio interessate da allevamenti zootecnici a carattere non industriale esistenti in ambito residenziale.

Il piano, nel riconfermare l'introduzione di una zona specifica per gli allevamenti zootecnici, si pone come obiettivo lo sviluppo delle aziende insediate assicurando nel contempo la compatibilità delle stesse con le vicine zone residenziali.

Nella zona sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso :

- residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale
- attività agricole e zootecniche.
- agriturismi

Gli allevamenti zootecnici ammessi non devono essere a carattere industriale; per allevamenti zootecnici a carattere industriale si intendono quegli allevamenti che si distinguono da quelli a conduzione familiare per tipo e complessità delle attrezzature e dei macchinari, per l'approvvigionamento prevalentemente all'esterno dei prodotti per l'alimentazione degli animali e che comunque superino i seguenti valori massimi di superficie lorda degli edifici destinati al ricovero degli animali :

- allevamenti bovini	1.000 mq
- allevamenti equini	150 mq
- allevamenti suini	100 mq
- allevamenti avicoli	100 mq
	1.000 mq se in voliera
- allevamenti cunicoli	600 mq
- allevamenti di api	100 alveari

Gli allevamenti zootecnici con produzione di liquami devono essere dotati di vasche di contenimento e maturazione degli stessi, impermeabilizzate con materiali a perfetta tenuta.

Distanza delle concimaie e delle vasche di contenimento dei liquami da edifici con destinazione residenziale, fatta eccezione per l'edificio residenziale di pertinenza dell'allevamento min. 50.00 m

Abitazione in funzione della conduzione del fondo con max 150 mq (Slp) e nel rispetto delle seguenti norme:

H = H edifici circostanti con max. 7.50 ml.

Distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ml 10.

E' possibile unire due o più lotti, in tale caso è ammessa l'edificazione in aderenza.

Tutti gli interventi ammessi dovranno rispettare i seguenti parametri:

D. dalle strade: dal ciglio della strada minimo ml. 5 e comunque mai inferiore a ml. 8 dell'asse stradale.

D. dai confini: minimo 5 ml;

Per gli edifici residenziali esistenti con superficie utile superiore a quella massima prevista, è concessa, in caso di comprovate necessità, l'integrazione volumetrica una tantum di 100 mc nei limiti del 30% della cubatura esistente alla data del 4 maggio 1999.

E' consentita, in presenza di saturazione dell'indice, la nuova edificazione una tantum di depositi agricoli di dimensioni non superiori a 300 mq. di SIp. E' sempre consentito l'ampliamento delle stalle esistenti derivanti da comprovate esigenze di cambio di stabulazione.

Per gli ampliamenti residenziali, per i depositi agricoli e per l'ampliamento di stalle esistenti valgono le sole norme del Codice Civile.

Le recinzioni necessarie al corretto funzionamento dell'azienda dovranno essere realizzate totalmente in legno o in ferro per i montanti ed in filo metallico *rete rada* con forme estremamente semplici e non dovranno in alcun modo dare la sensazione visiva di pieno, riducendo la visuale libera.

Art. 46 ambito dei luoghi centrali (S)

1. L'ambito comprende i luoghi di concentrazione di attività commerciali, di servizio, amministrative, dello spettacolo e del culto con la comune caratteristica di attrarre flussi di persone, rivestono spesso per la collettività un valore simbolico.

2. L'ambito è caratterizzato da un'alta percentuale di aree e percorsi pedonali: essi assumono il ruolo di spazio collettivo e di collegamento tra spazi collettivi.

3. Dovrà essere garantita l'eliminazione delle barriere architettoniche nonché una dotazione adeguata di aree a parcheggio, non solo per le auto, ma anche per cicli e motocicli

4. L'ambito è caratterizzato da destinazioni d'uso tendenzialmente esclusive "servizi ed attrezzature" (S) e "attività terziarie" (T), sono altresì previste "Residenze".

L'attuazione segue i dettami dell'art. 19 delle presenti NTA.

Capo 2 - Sistema ambientale E

Art. 47 Disposizioni generali

1. Il sistema ambientale è caratterizzato dall'uso principale "Attività agricola". Nel sistema sono altresì previsti "Servizi e attrezzature" (S), "Attività terziarie" (T), e "Residenze" (R).

2. In generale il sistema, avendo come obiettivo il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, ed altresì la conservazione dell'edilizia rurale, ammette, per gli edifici rurali in genere ed in particolare per gli stovoli, cambi di destinazione ad altri usi.

Art. 48 Prestazioni

Il sistema ambientale comprende due tipi di spazi aperti: le aree destinate allo svago e allo sport alla scala territoriale; e i grandi spazi aperti, comprese le aree agricole e boscate, destinati al recupero e alla salvaguardia ambientale ed alla produzione agricola. Per i primi dovrà essere garantita facilità di accesso e di parcheggio, la protezione dagli impatti, un'articolata ed adeguata composizione delle attrezzature (sport, gioco, sosta...), sicurezza e facilità di manutenzione. Per i secondi si dovranno garantire interventi miranti alla generale protezione dagli impatti su suolo, sottosuolo, acqua e aria e alla contemporanea ricostituzione di ecosistemi naturali e seminaturali.

Art. 49 Interventi consentiti

Sono ammessi secondo le limitazioni e le caratteristiche derivanti dalla classificazione di zona, come da cartografia di piano, i seguenti interventi:

1) Realizzazione, ripristino ed ampliamento di:

a) edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo *professionale* ai sensi dell'art.1 del D.L.vo 99/2004;

b) edifici relativi a strutture produttive aziendali agricole: stalle, porcilaie, costruzioni per allevamenti con conduzione a carattere familiare.

c) strutture annesse alle case rurali quali piccoli depositi e magazzini, fienili, ricoveri per attrezzi, ecc..

d) strutture ed attrezzature per l'esercizio di attività agrituristiche. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi siti nelle zone agricole, nonché locali o edifici rurali siti in zone residenziali. Per questi edifici sono consentiti gli interventi edilizi previsti ed ammessi dalle leggi e dai regolamenti per l'agriturismo . L'allestimento di aree e di spazi scoperti quando richiedano la realizzazione di reti impiantistiche o di infrastrutturazioni pesanti in genere sono ammessi solo previa approvazione di PAC esteso all'intero complesso dell'azienda agriturbistica. Tutti gli interventi edilizi devono rispettare le norme dell'Abaco del presente PRGC, comunque ricercando un inserimento tipologico congruente con l'ambito montano.

e) edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali di singoli imprenditori o cooperative o società.

2) Realizzazione e ripristino di opere per l'irrigazione, di strade e di ogni altra opera che comporti trasformazioni d'uso del suolo, a condizione che non alteri l'equilibrio idrogeologico della zona.

3) Manutenzione, ripristino ed ampliamento degli edifici residenziali, e relativi annessi, preesistenti e restauro degli edifici residenziali aventi interesse storico ambientale anche non connessi all'attività agricola. Per motivate ragioni di ordine funzionale od igienico (costruzione di servizi igienici, centrali termiche, depositi, garages, ecc.), l'ampliamento dell'edificio è ammesso nella misura massima di mc. 150 una tantum.

4) Nel sistema ambientale è ammesso, ai fini edificatori, il coammassamento di più aree funzionalmente contigue purché in zone aventi la stessa classificazione.

5) Gli interventi edilizi, ad esclusione delle nuove edificazioni residenziali che possono essere concessi solo agli imprenditori agricoli a titolo principale, gli interventi infrastrutturali, gli interventi relativi alla diffusione della fruizione naturalistica, escursionistica ed alpinistica della zona nonché alle attività di ristoro possono essere concessi anche a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 50 Articolazione del sistema e limiti all'edificazione

1. Il sistema ambientale si articola nei seguenti ambiti e zone omogenee individuati nelle tavole di progetto del PRGC "Z":

- Ambito di alta montagna
- Zona E1
- Ambito boschivo (E2)
 - Zona E2.1 i boschi consolidati
 - Zona E2.2 i boschi di recente formazione (prati abbandonati)
 - Zona E2.3 i boschi della piana
- Ambito zootecnico (E3)
 - Zona E3.1 i centri aziendali

- Zona E3.1i i centri aziendali industriali
- Zona E3.2 i prati e pascoli
- Zona E3.3 i prati e pascoli inedificabili
- Zona E3.B residenze esistenti
- Ambito delle aree di interesse agricolo-paesaggistico (E4)
 - Zona E4.1 la piana agricola
 - Zona E4.2 le aree agricole in quota
 - Zona E4.3 San Juri
 - Zona E4.B residenze esistenti
- Ambito delle aree di interesse turistico-paesaggistico
 - Zona G2.1 l'area dei prefabbricati di Maiaso
 - Zona G2.2 l'area dei prefabbricati di Enemonzo
 - Zona G2.3 l'area di Colza
 - Zona G2 l'area del centro montano di soggiorno
- Ambito delle aree di interesse archeologico
 - Zona A: loc. Fierba

Art. 51 Ambito di alta montagna: Zona E1

Sono territori al di sopra del limite della vegetazione arborea con elementi di notevole valore ambientale e con situazioni idrogeologiche e vegetazionali da tutelare.

Sono esclusi tutti gli interventi antropici, sia edilizi che infrastrutturali, suscettibili di causare modificazioni irreversibili nell'ambiente naturale.

Sono ammessi con intervento edilizio diretto: l'adattamento, la ricostruzione e l'ampliamento delle malghe esistenti e delle attrezzature edilizie minime per l'incentivazione delle attività silvo-zootecniche ed escursionistiche, fino ad un max del 20% "una tantum" del volume esistente; sono ammessi inoltre il ripristino ed il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti

Sono ammessi inoltre, in regime di pianificazione attuativa PAC, la realizzazione di attrezzature edilizie minime finalizzate alla diffusione delle attività escursionistiche.

L'indice di fabbricabilità massimo è (If) di 0.01 mc/mq.

I piani di assestamento forestale sono equiparati a tutti gli effetti a piani attuativi.

- Ambito boschivo E2

Art. 52 Zona E2.1 i boschi consolidati

Sono territori interessati dal patrimonio boschivo o suscettibili di rimboschimento. In dette zone devono essere previste prevalentemente opere di difesa idrogeologica generale.

Sono esclusi interventi edilizi e infrastrutturali atti a comportare alterazioni all'equilibrio idrogeologico generale. Sono ammesse, tuttavia, tramite piano attuativo, le opere tese al miglioramento del patrimonio boschivo ed alla valorizzazione di ambiti idonei alla produzione di legname da opera, la realizzazione di attrezzature edilizie per attività di commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali, il ripristino e consolidamento di carrarecce, sentieri e piazzole esistenti, in funzione delle altre attività ammesse, la realizzazione di attrezzature minime per la diffusione delle attività forestali nonché escursionistiche.

Il Progetto di Parco Intercomunale delle Colline Carniche approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2858 del 17 settembre 1999 e successivamente ampliato con delibera n.0123 del 8 maggio 2007 è da intendersi a tutti gli effetti piano attuativo.

E' permesso, tramite intervento diretto, l'adattamento e la ristrutturazione delle strutture edilizie connesse all'attività zootecnica e forestale; l'ampliamento delle strutture edilizie esistenti fino ad un max del 20% "una tantum" del volume esistente; il ripristino e consolidamento di

carrarecce, sentieri e piazzole esistenti in funzione delle altre attività ammesse, la realizzazione di attrezzature minime per la diffusione delle attività forestali nonché escursionistiche. Ad esclusione di questi ultimi (gli ampliamenti), per i quali vige il regime della concessione edilizia diretta dell'intervento diretto, tutti gli altri interventi ammessi si attuano in regime di pianificazione attuativa PAC. I piani di assestamento forestale sono equiparati a tutti gli effetti a piani attuativi.

Per gli interventi di nuova realizzazione l'indice di fabbricabilità massimo è di 0.05 mc/mq. Distanze dai confini e dalle strade: min 10.00 ml.

Art. 53 Zona E2.2 i boschi di recente formazione (prati abbandonati)

Sono zone nelle quali la colonizzazione del bosco è avvenuta negli ultimi 25 anni, o zone di nuovi impianto, molto spesso di cattiva qualità ed in stato di abbandono, per i quali, oltre agli interventi dell'art. precedente l'amministrazione comunale può individuare aree da sottoporre a espianto per il ripristino di prato/pascolo o altra attività agricola o zootecnica, da attuarsi con le modalità di cui alla legge forestale regionale.

Art. 54 Zona E2.3 i boschi della piana

Sono aree interessanti dal punto di vista ambientale e ricreativo e corrispondono ai boschetti posti lungo la Piana di Enemonzo, lungo il Tagliamento.

In questa zona si prevede di intervenire per qualificarla dal punto di vista escursionistico, anche attraverso la creazione di aree di sosta e percorsi di rilevanza paesaggistica e didattica.

Nella lista delle funzioni ammesse saranno da preferire quelle didattiche e ricreative oltre che a tutti gli interventi ammessi per la zona E2.1. e E 2.2

- Ambito zootecnico (E3)

Art. 55 Zona E3.1 i centri aziendali

Corrisponde alle parti del territorio interessate da allevamenti zootecnici a carattere non industriale esistenti in ambito agricolo.

Il piano, nel riconfermare l'introduzione di una zona specifica per gli allevamenti zootecnici, si pone come obiettivo lo sviluppo delle aziende insediate.

Nella zona sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso :

- residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale;

- attività agricole e zootecniche.

- agriturismi

Gli allevamenti zootecnici ammessi non devono essere a carattere industriale; per allevamenti zootecnici a carattere industriale si intendono quegli allevamenti che si distinguono da quelli a conduzione familiare per tipo e complessità delle attrezzature e dei macchinari, per l'approvvigionamento prevalentemente all'esterno dei prodotti per l'alimentazione degli animali e che comunque superino i seguenti valori di superficie lorda degli edifici destinati al ricovero degli animali :

- allevamenti bovini	1.000 mq
- allevamenti equini	150 mq
- allevamenti suini	100 mq
- allevamenti avicoli	100 mq
	1.000 mq se in voliera
- allevamenti cunicoli	600 mq
- allevamenti di api	100 alveari

Gli allevamenti zootecnici con produzione di liquami devono essere dotati di vasche di contenimento e maturazione degli stessi, impermeabilizzate con materiali a perfetta tenuta e di idoneità

f) Distanza delle concimaie e delle vasche di contenimento dei liquami da edifici con destinazione residenziale, fatta eccezione per l'edificio residenziale di pertinenza dell'allevamento min. 50.00 m

g) Abitazione in funzione della conduzione del fondo: max 150 mq SIp

Per gli edifici residenziali esistenti con superficie utile superiore a quella massima prevista, è concessa, in caso di comprovate necessità, l'integrazione volumetrica una tantum di 100 mc nei limiti del 30% della cubatura esistente.

E' consentita, in presenza di saturazione dell'indice, la nuova edificazione una tantum di depositi agricoli di dimensioni non superiori a 300 mq. di SIp.

E' sempre consentito l'ampliamento delle stalle esistenti derivanti da comprovate esigenze di cambio di stabulazione.

Le recinzioni necessarie al corretto funzionamento dell'azienda dovranno essere realizzate totalmente in legno o in ferro per i montanti ed in *rete rada* con forme estremamente semplici e non dovranno in alcun modo dare la sensazione visiva di pieno, riducendo la visuale libera.

In particolare si ammette

1) Realizzazione, ripristino, ampliamento fino ad esaurimento della volumetria consentita e manutenzione di edifici per le residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo professionale

I.f. aziendale max. 0.02 mc/mq.

2) Realizzazione ripristino e ampliamento fino ad esaurimento della volumetria consentita di edifici relativi a strutture produttive aziendali a conduzione familiare quali stalle, depositi, magazzini, annessi rustici, strutture per l'attività agrituristica ecc.:

- I.f. aziendale max. 0.02 mc/mq;

- Uf: 0,10 mq/mq.

Per quei centri aziendali ove la volumetria consentita sia già stata saturata alla data del 4 maggio 1999, sono ammesse nuove edificazioni ed ampliamenti per deposito macchine agricole e attrezzi fino ad una SIp massima pari a mq. 250.

3) Realizzazione ripristino e ampliamento fino ad esaurimento della volumetria consentita di allevamenti zootecnici:

- Lotto minimo 5.000 mq.

- U.f. 0.20 mq/mq per strutture agricole.

- I.f. aziendale 0.02 mc/mq per alloggio del custode che in ogni caso non dovrà superare i 120 mq. di superficie netta residenziale.

- D. strade = D.M. n° 1404/68.

- Per quelle non classificate 20 ml.

- D. confini propr. 20 ml.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio deve essere subordinato al rispetto delle norme e delle autorizzazioni igienico sanitarie

Per le strutture che abbiano già utilizzato gli indici previsti, è ammesso un ampliamento della sup. utile coperta esistente pari al 20% dell'esistente alla data del 4 maggio 1999 nel rispetto delle norme sulle distanze. L'ampliamento di strutture per cambi di stabulazione, è equiparato alla ristrutturazione edilizia senza limiti volumetrici, ma con giustificazione e motivazione dell'intervento.

4) E' ammessa la manutenzione, la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici residenziali e relativi annessi preesistenti e il restauro degli edifici aventi interesse storico

ambientale anche non connessi con l'attività agricola. Per motivate ragioni di ordine funzionale od igienico (costruzione di servizi igienici, centrali termiche, depositi, garages, ecc.) l'ampliamento dell'edificio è ammesso nella misura massima di mc. 100 una tantum.

Gli interventi precedentemente elencati sono soggetti ad intervento autorizzativo diretto

Tutti gli interventi che seguono si attuano in regime di pianificazione attuativa PAC

5) Realizzazione di edifici per la trasformazione dei prodotti agricoli.

- Lotto minimo 5.000 mq.
- Q max. 30%.
- D. dai confini di proprietà 10.00 ml.
- D. dalle strade D.M. n° 1404/68.
- In caso di strade non classificate dist. min. 20 ml.
- D. dagli edifici esistenti: min. 10 ml.
- D. dal limite di zona: 20.00 ml.
- H massima 7,5 ml.

E' ammessa la residenza per max. 120 mq. nel corpo di fabbrica, computata secondo un l.f. aziendale di 0.02 mc/mq.

Il piano attuativo potrà accertare l'inadeguatezza, a livello di organizzazione produttiva, degli indici di zona. In tale caso, fermo restando il lotto minimo di 5.000 mq. e le norme sulle distanze, la convenzione potrà prevederne la modifica secondo le esigenze aziendali opportunamente dimostrate.

Sono ammesse, per lo stoccaggio delle deiezioni liquide e solide:

- platee impermeabilizzate;
- cisterne a tenuta stagna dimensionate alle caratteristiche aziendali; gli scarichi nelle fognature sono ammessi solo previa depurazione con impianti a norma di legge.

Distanze da tutte le abitazioni: minimo 30.00 ml.

Art. 55 bis -Zona E3.1i i centri aziendali industriali:

Corrisponde alle parti del territorio interessate da allevamenti zootecnici a carattere industriale esistenti in ambito agricolo.

Sono definiti insediamenti a carattere industriale quelli che eccedono le superfici lorde degli edifici destinati al ricovero degli animali così come definita dall'articolo precedente.

Il piano, nel riconfermare l'introduzione di una zona specifica per gli allevamenti zootecnici a carattere industriale, si pone come obiettivo lo sviluppo delle aziende insediate.

Nella zona sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso :

- residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale;
- attività agricole e zootecniche.
- agriturismi

La realizzazione di edifici destinati all'attività di allevamento industriale è ammessa, esclusivamente tramite piano attuativo .

Sono ammessi in regime autorizzativo diretto esclusivamente gli interventi legati all'adeguamento tecnologico o alla rispondenza a normative igienico-sanitarie degli edifici esistenti senza aumento di numero di capi.

Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- SC max 25% della zona
- H max 7,50 m
- DC min. 5,00 m
- DS 10,00

Distanza minima dai centri abitati per nuove stalle o ampliamenti delle esistenti: 300m
Distanza da zone diverse dalla zona E min. 80,00 m.

Art. 56 Zona E3.2 i prati e i pascoli

Zone agricole degli ambiti agricoli paesaggistici destinate al mantenimento e incremento della produzione zootecnica. Le aree del territorio comunale classificate come zone E3.2 possono essere interessate da interventi di sperimentazione agraria e zootecnica secondo programmi da concordarsi tra l'Amministrazione Comunale e gli Enti competenti.

Sono ammessi in regime autorizzativo diretto interventi per :

1) La realizzazione di strutture annesse alle case rurali o a servizio della produzione agricola ed agrituristica quali depositi, ricoveri,, ecc. Per le zone del territorio comunale non ricomprese nelle zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del dLg 42/2004 è ammessa la realizzazione di locali per impianti termici a biomassa, sempre a servizio di case rurali o della produzione agricola ed agrituristica.

- U.F. aziendale: max. 0.05 mq/mq.

- H max: ml. 6,00

- Lotto minimo unitario 1.000 mq.

- Prescrizioni costruttive ai sensi dell'Abaco delle presenti Norme.

2) La manutenzione, ristrutturazione edilizia ed ampliamento delle strutture esistenti (edifici residenziali e relativi annessi, allevamenti zootecnici) fino ad esaurimento della volumetria consentita e, per motivate ragioni igienico-funzionali, fino al 20%, "una tantum", della cubatura esistente alla data del 4 maggio 1999, per quelle strutture ove la volumetria o l'indice di utilizzazione fondiario consentito siano già stati saturati.

3) l'edificazione di legnaie, piccoli depositi, pollai, ecc., nel limite di 60 mc., nel rispetto delle prescrizioni costruttive di cui all'art. 34.

Per tali strutture:

- Dist. degli edifici minimo 6.00 ml o in aderenza.

- Dist. dai confini minimo 3.00 ml.

- Dist. delle strade minimo 6.00 ml.

Art. 57 Zona E3.3 i prati e i pascoli non edificabili

Zone agricole degli ambiti agricoli paesaggistici destinate al mantenimento del paesaggio agrario. Le aree del territorio comunale classificate come zone E3.2 possono essere interessate da interventi di sperimentazione agraria e zootecnica secondo programmi da concordarsi tra l'Amministrazione Comunale e gli Enti competenti.

Non sono ammesse nuove costruzioni di nessun tipo e genere; tali edifici potranno essere realizzati nelle altre zone E3 esterne all'area potendo computare, ai fini della determinazione dell' If, le superfici comprese all'interno.

Art. 58 Zona E3. B

Comprende le residenze esistenti o di progetto non collegate all'attività agricola. Per queste è permessa la manutenzione, adeguamento, ristrutturazione e ampliamento una tantum pari a 150 mc. Per gli interventi previsti al presente punto, il titolo abilitativo edilizio viene rilasciato al proponente avente titolo anche se non imprenditore a titolo professionale.

Per questi interventi edilizi valgono le seguenti norme:

Dist fabb=10 ml (fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti)

Dist conf= ml 3 o a confine;

H= quella media degli edifici esistenti.

La perimetrazione di Piano corrisponde alla pertinenza dell'edificio. Sono ammesse le recinzioni della pertinenza per le quali si fa riferimento alle norme previste dal R.E.

E' permesso il cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale.

Per le zone del territorio comunale non ricomprese nelle zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del dLg 42/2004 e successive modifiche, è sempre ammessa l'edificazione una tantum di depositi di volume massimo 60 mc e superficie massima 20 mq.

- Ambito delle aree di interesse turistico-paesaggistico (E4)

Art. 59 Zona E4.1 la piana agricola

Considerata la loro particolare valenza paesaggistica, in queste zone non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici; tali edifici potranno essere realizzati nelle altre zone E4 esterne all'area potendo computare, ai fini della determinazione dell' If, le superfici comprese all'interno.

Nelle manutenzioni o ristrutturazioni delle costruzioni esistenti, nessuna esclusa, si dovranno rispettare le prescrizioni architettoniche dell'Abaco delle presenti norme.

In questa zona la piantagione di alberi soggetti a ceduzione periodica o destinati ad uso commerciale è soggetta ad autorizzazione comunale.

Le opere di sistemazione idrogeologica ad integrazione delle condizioni naturali di raccolta e di smaltimento delle acque superficiali vanno realizzate con tecniche tradizionali.

Il profilo e l'andamento plano-altimetrico dei terreni naturali devono essere conservati o ripristinati.

Sono vietate:

- l'introduzione di specie arboree ed arbustive non autoctone;
- la modifica dei corsi d'acqua;
- la modifica di destinazione d'uso delle superfici seminaturali quali piccole boschette, filari arborei interpoderali o lungo i rii;
- l'attraversamento aereo di nuove linee elettriche, telefoniche o simili.

Il PRGC riconosce all'interno di questa zona, con specifico perimetro, l'esistente Aviosuperficie del Centro Volo Nord Est.

Entro tale perimetro sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione delle strutture esistenti e quelli rivolti al mantenimento della funzionalità della pista di atterraggio nel pieno rispetto delle norme di carattere geologico e del PAI.

Art. 60 Zone E4.2 aree agricole in quota

Sono zone destinate alla protezione paesistica ed alla conservazione e ripristino dei rustici montani.

Nella presente zona sono esclusi interventi edilizi e infrastrutturali atti a comportare alterazioni all'equilibrio idrogeologico ed ai valori paesistici presenti, tuttavia, al fine di favorire il recupero e la manutenzione dei rustici esistenti.

Il quaderno 2: Censimento degli edifici rustici in zona Pani, allegato alla documentazione di piano, riporta i rustici censiti in zona Pani per i quali sono ammessi, in regime di titolo abilitativo edilizio diretto, i seguenti interventi:

- restauro dei rustici esistenti, anche con cambiamento della destinazione d'uso, purché in direzione di usi comunque compatibili con le caratteristiche tipologico-architettoniche e secondo le prescrizioni costruttive ed architettoniche, pertinenti con interventi di esclusivo restauro, di cui all'Abaco; si prescrive inoltre il mantenimento dell'assetto della copertura esistente, il ripristino dei manti di copertura con i materiali originari; la conservazione di eventuali paramenti murari in pietra o di altri elementi in pietra o legno (scale, gradini, griglie ecc.). E' fatto divieto di uso del cemento negli intonaci esterni; di tinteggiature esterne, di uso di perline di

qualsiasi tipo nei rivestimenti esterni, di realizzare poggiali ed altre opere a sbalzo se non a scopo di ripristino di preesistenze; di realizzare abbaini e di realizzare pavimentazioni in conglomerato bituminoso nell'area di pertinenza e nelle strade di accesso (sono ammessi, eventualmente, l'acciottolato o le lastre grezze di pietra).

- realizzazione di annessi di servizio integrati nel corpo principale (per autorimessa, ricovero attrezzi, magazzino ecc.) con un volume non superiore ad un quinto del volume del rustico servito e secondo le prescrizioni costruttive dell'Abaco.

Il progetto edilizio dovrà contenere i particolari costruttivi in scala 1:20 ed una dettagliata relazione illustrativa con allegata documentazione fotografica dello stato attuale interno ed esterno.

Nelle pertinenze scoperte dei rustici non sono ammessi interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quali:

- realizzazione di manufatti di qualsiasi genere ad esclusione sia di quanto ammesso ai commi precedenti sia di recinzioni, da realizzarsi, comunque, nella misura più limitata possibile, in tondello ligneo levigato con montanti infissi direttamente nel terreno ;

- rimozione o danneggiamento di manufatti tradizionali (es. sentieri, muretti, ecc.);

- movimenti di terra, deviazioni od occultamenti di sorgenti;

- costruzione ex novo di strade e sentieri.

Nelle pertinenze scoperte dei rustici sono ammessi:

- la coltivazione di limitati appezzamenti ad orto;

- la realizzazione interrata di serbatoi di gas per uso domestico.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla:

a. sottoscrizione, relativamente alle opere di urbanizzazione ed alla erogazione di altri servizi pubblici (quali, ad esempio, la raccolta rifiuti, lo scuolabus ecc.), di un atto unilaterale d'obbligo da parte del concessionario con il quale lo stesso si impegna o alla realizzazione in proprio di opere e servizi o ad assumere a proprio carico gli oneri che ne derivano al Comune o ad altro Ente pubblico;

b. costituzione di un vincolo decennale d'uso che dovrà essere registrato e trascritto a cura e spese del concessionario sui registri immobiliari.

Per gli interventi sugli altri stavoli presenti nella zona e non censiti dal presente PRGC andrà predisposta una schedatura analoga contenente tutte le informazioni sullo stato di fatto e sul progetto accompagnata da una completa documentazione fotografica dello stato attuale interno ed esterno. Su tale scheda preliminare la Commissione edilizia comunale fornirà un parere preventivo cui dovrà uniformarsi il progetto definitivo che dovrà comunque rispettare le prescrizioni soprariportate per gli stavoli censiti.

Art. 61 Zona E4.3 San Juri

La zona è destinata ad assumere un rilevante interesse ambientale e ricreativo non disgiunto dal mantenimento della funzione produttiva agricola e dello sviluppo delle attività agrituristica compatibilmente con l'obiettivo preminente della tutela e della valorizzazione paesaggistico-ricreativa. In queste zone si prevedono interventi mirati alla qualificazione escursionistica, anche attraverso la realizzazione di aree di sosta e di percorsi ed attrezzature didattici e ricreativi.

Tale zona si attua in forma indiretta tramite uno o più, PAC anche non contemporanei il cui perimetro verrà definito in base all'assetto delle proprietà aziendali con le seguenti norme:

Gli interventi e le destinazioni d'uso ammessi sono quelli per le zone E.3.1

Nella zona ci si dovrà attenere ai seguenti indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie per le opere in attuazione indiretta :

a) Indice di fabbricabilità fondiaria If max 0.1 mc/mq

- b) Superficie minima lotto min 2 500 mq
- c) Rapporto di copertura (verificato rispetto all'area su cui insistono i fabbricati)
 - Q max 0.30
- d) Altezza dei fronti Hf max 7.00 m
- e) Distanza dai confini di proprietà Dcp min 10.00 m

f) Distanza dalle strade:

per le strade comunali valgono le distanze minime contenute negli articoli relativi alla viabilità;

per le strade vicinali min 10.00 m

g) Distanza degli allevamenti zootecnici da edifici con destinazione residenziale e dai rustici trasformabili in residenza, fatta eccezione per l'edificio residenziale di pertinenza dell'azienda min 50.00 m

Una maggiore distanza potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale in base alla situazione esistente al momento della presentazione del piano attuativo.

h) Distanza delle strutture edilizie destinate alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali da edifici con destinazione residenziale e dai rustici trasformabili in residenza, fatta eccezione per l'edificio residenziale di pertinenza dell'azienda min 50.00 m

Una maggiore distanza potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale in base alla situazione esistente al momento della presentazione del piano attuativo.

L'indice di fabbricabilità fondiaria è riferito alla superficie totale dell'azienda purché costituita da terreni funzionalmente contigui, comunque classificati in zona E anche se non della stessa sottozona .

Il piano attuativo dovrà essere corredato da un piano aziendale contenente tutte le informazioni necessarie per valutare l'efficienza economica degli interventi proposti e l'idoneità della localizzazione rispetto alle caratteristiche sia delle aree circostanti che dei corpi idrici presenti in un raggio di 300 m.

In carenza di piano attuativo per gli edifici esistenti sono ammessi i soli interventi di manutenzione edilizia.

Art. 62 Zona E4. B

Comprende le residenze esistenti o di progetto non collegate all'attività agricola. Per queste è permessa la manutenzione, adeguamento, ristrutturazione e ampliamento una tantum paria a 150 mc di Slp. Per gli interventi previsti al presente punto, del titolo abilitativo edilizio, viene rilasciata al richiedente avente titolo, anche se non imprenditore a titolo principale.

Per questi interventi edilizi valgono le seguenti norme:

Dist fabb=10 ml (fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti)

Dist conf= ml 3 o a confine;

H= quella media degli edifici esistenti.

La perimetrazione di Piano corrisponde alla pertinenza dell'edificio. Sono ammesse le recinzioni della pertinenza per le quali si fa riferimento alle norme previste dal R.E.

Ambito delle aree di interesse turistico paesaggistico:

Art. 63 Zona G2.1 I prefabbricati di Maiaso

Zone destinate alla realizzazione, valorizzazione e sviluppo delle attrezzature ricettive di tipo turistico-montano nell'ambito dei sistemi insediativi esistenti.

E' ammesso l'insediamento di tutte le attrezzature, infrastrutture, servizi ed impianti connessi all'esercizio delle attività turistiche nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona con particolare riguardo al patrimonio edilizio tradizionale e paesistico in genere. E' consentita la realizzazione di:

- attrezzature per attività commerciali, artigianali, ricreative e sportive connesse all'esercizio del turismo;

I.t. max. 5.000 mc/ha; Dist. = zona C.

E' altresì consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione degli edifici esistenti

Art. 64 Zona G2.2 i prefabbricati di Enemonzo

Zone destinate alla realizzazione, valorizzazione e sviluppo delle attrezzature ricettive di tipo turistico-montano nell'ambito dei sistemi insediativi esistenti.

E' ammesso l'insediamento di tutte le attrezzature, infrastrutture, servizi ed impianti connessi all'esercizio delle attività turistiche nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona con particolare riguardo al patrimonio edilizio tradizionale e paesistico in genere. E' consentita la realizzazione di:

- attrezzature per attività commerciali, artigianali, ricreative e sportive connesse all'esercizio del turismo;

I.t. max. 5.000 mc/ha; Dist. = zona C.

La zona è destinata ad attività diversificate di interesse collettivo. Gli interventi, che saranno soggetti a titolo abilitativo edilizio diretto. E' ammessa la sistemazione ad uso ricreativo e sportivo delle aree libere mediante piccole infrastrutture (sentieri, piazzole per campeggio ecc.) e la realizzazione di strutture di servizio anche a carattere permanente.

Non sono ammesse edificazioni a scopo residenziale ad esclusione di un alloggio per il custode per un max di 400 mc.

Art. 65 Zona G2.3 l'area di Colza

Zona destinata allo sviluppo delle attrezzature ricettive di tipo turistico-montano esistente (complesso la Pagoda).

E' ammesso l'insediamento di tutte le attrezzature, infrastrutture, servizi ed impianti connessi all'esercizio delle attività turistiche nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona con particolare riguardo al patrimonio edilizio tradizionale e paesistico in genere. E' consentita, tramite Piani attuativo, la realizzazione di:

- attrezzature per attività commerciali, artigianali, ricreative e sportive connesse all'esercizio del turismo;

I.t. max. 5.000 mc/ha; Dist. = zona C.

Art. 65 bis - Zona G2.4 l'area del campeggio

Zona destinata alla costruzione ed all'allestimento di campeggi.

L'utilizzazione della zona è subordinata all'approvazione di un Piano attuativo di iniziativa pubblica o privata che contenga le indicazioni di dettaglio necessarie alla realizzazione del campeggio organicamente concepito.

Nella zona in parola sono consentiti solamente i seguenti interventi:

- interventi di urbanizzazione, intesi nella duplice accezione delle reti tecnologiche e viabilistiche;

- parcheggi;
- sistemazione del terreno.

E' ammessa inoltre la costruzione di edifici destinati unicamente ai servizi generali indispensabili al funzionamento del campeggio con indice di fabbricabilità non superiore a 5000 mc/ettaro di superficie territoriale quali:

- locali di portineria, infermeria, riunione e deposito;
- servizi igienici;
- strutture polifunzionali di ristorazione e di distribuzione commerciale al dettaglio.

Tutti gli interventi, siano essi edilizi, tecnologici o viabilistici dovranno essere realizzati nel rispetto della vegetazione esistente nonché delle preesistenze naturalistiche.

Parametri edilizi:

- Altezza della fronte dei fabbricati ml. 5,00
- Altezza teorica dei fabbricati: 1 Piano + 1 Sottotetto
- Distanza dal ciglio stradale ml. 10,00
- Distanza dai confini ml. 5,00
- Distanza dagli edifici ml. 10,00
- Parcheggi: 1 posto macchina ogni posto tenda, *camper*, *roulotte*.

Art. 66 Zona G3 l'area del centro montano di soggiorno

Zona destinata allo sviluppo delle attrezzature ricettive di tipo turistico-montano esistente.

E' ammesso l'ampliamento una tantum degli edifici preesistenti fino al massimo del 20% del volume esistente alla data del 4 maggio 1999. Gli interventi sull'edificio principale dovranno comunque tendere a ripristinare e/o valorizzare l'antica struttura edilizia attualmente compromessa.

E' ammessa la sistemazione ad uso ricreativo e sportivo delle aree libere mediante piccole infrastrutture (sentieri, piazzole per campeggio ecc.) e la realizzazione di aree giochi coperte, anche a carattere permanente, con un massimo di 200 mq. di Sc.

Art. 67 ambiti di interesse archeologico (A)

L'area corrisponde alle parti del territorio all'interno nelle quali sono stati effettuati rinvenimenti archeologici sporadici.

L'obiettivo primario è quello di non compromettere eventuali reperti non ancora venuti alla luce; nello stesso tempo, però, si vuole consentire, con le dovute precauzioni, la prosecuzione delle attività agroforestali presenti fino all'inizio di eventuali campagne di scavo.

All'interno dell'area sono ammesse le usuali attività agro-forestali; è ammesso il taglio degli alberi, ma non la loro estirpazione in quanto potrebbe danneggiare reperti non visibili.

Nella zona di interesse archeologico non sono ammessi scavi, nuove costruzioni e nuove opere infrastrutturali. Nella zona di attenzione archeologica sono ammessi gli interventi di cui all'ambito boscato previa redazione di una perizia archeologica. Dovrà essere assicurato il rigoroso rispetto dei resti esistenti e nel caso di ritrovamento di nuovi reperti dovrà essere eseguita immediata denuncia alla competente Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici.

In seguito ad eventuali campagne di scavo autorizzate dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia, potranno essere previste nuove infrastrutture e strutture edilizie minime per la fruizione delle aree stesse, senza che ciò costituisca variante al presente piano.

Art. 68 Sistema connettivo

Generalità e Prestazioni

1. comprende i principali tracciati di interesse locale ed extralocale, le strade di distribuzione.

2. Il sistema connettivo deve garantire un facile collegamento, la gerarchizzazione della rete stradale oltre a chiarezza d'uso ed efficienza in modo da rendere corretta una pratica della rete

Art. 69 SS.52 Carnica "SS"

Strada di collegamento territoriale.

Larghezza minima prevista: ml10.50, con l'eccezione del tratto di attraversamento del centro di Enemonzo, dove la larghezza minima prevista è di ml 6.50.

Sono previsti tre punti di interscambio con fermata dei mezzi pubblici e parcheggi nei tre nuclei della piana.

Non è ammessa l'apertura di nuovi passi carrai per l'intera lunghezza; è concesso lo spostamento di quelli esistenti per motivi di sicurezza stradale;

E' ammessa la formazione di controviali per migliorare la sicurezza della strada.

Materiali: asfalto

Art. 70 Strade di collegamento tra i centri "CC" Strade di collegamento comunale.

Larghezza minima prevista ml 5.50

E' previsto il marciapiede su almeno un lato.

Materiali: asfalto, materiali lapidei

Art. 71 Piste ciclabili

Piste per biciclette su sede propria.

Larghezza minima prevista ml 1.50 se a senso unico, a ml 2.50 se a doppio senso (per tratti limitati rispettivamente ml 1.00 e 1.50).

Nei tratti non adiacenti alla sede stradale va prevista una illuminazione propria.

Materiali: asfalto, gomma riciclata, macadam, terra stabilizzata o simili.

Art. 72 Percorsi e strade di interesse storico-paesaggistico

Sono strade, carrarecce e sentieri individuati nelle tav. di PRG con apposito simbolo e che presentano un certo interesse per i caratteri del paesaggio attraversato oppure perché si tratta di antichi sentieri che presentano le tecniche costruttive proprie della cultura tecnica del luogo. Nel loro insieme formano una rete di collegamento tra i centri le attrezzature e tra i luoghi notevoli del paesaggio.

La viabilità di interesse storico dovrà essere oggetto di interventi di manutenzione e di ripristino tali da conservare o ricostruire la tipica pavimentazione (corsia in acciottolato o selciato con raccolta delle acque centrale o laterale) ed i muri di contenimento nei tratti in cui le strade sono in trincea; dovranno essere ripristinate le edicole votive esistenti.

Tutti gli interventi su tale viabilità dovranno ispirarsi al più rigoroso rispetto del paesaggio, non procedendo a interventi finalizzati unicamente a criteri di funzionalità, ed utilizzando materiali e tecniche costruttive tipiche dell'ambiente prealpino locale.

Sia sulla viabilità esistente di interesse ambientale che sui sentieri è consentito operare interventi di consolidamento, ripristino ed allargamento sempre nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive tipiche dell'ambiente locale e senza creare i presupposti per l'innescio di fenomeni di dissesto idrogeologico.

E' consentito inoltre realizzare nuovi brevi tratti di collegamento tra sentieri esistenti per costituire una rete il più possibile correlata e punti di sosta panoramici laddove la morfologia del terreno lo consenta, senza creare squarci visivi nel paesaggio e senza innescare fenomeni di dissesto idrogeologico. Nel caso gli interventi siano di iniziativa privata dovrà essere presentato un apposito Piano.

Art. 73 Fasce di rispetto relative alla viabilità

Sono indicate nelle tavole di piano le distanze minime a protezione del nastro stradale della viabilità comprensoriale e comunale pari a 10+10 ml dal ciglio stradale. Come previsto dalle norme regionali, le distanze sono state dimezzate nell'intero territorio comunale ricadente nell'ambito della Comunità Montana

Si tratta di aree computabili ai fini del calcolo delle volumetrie da realizzarsi nelle zone non residenziali rispetto alle quali risultino contigue.

La fascia di rispetto stradale è inedificabile.

Previo parere favorevole dell'ente proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti, situati nella fascia di rispetto della viabilità, nel limite complessivo di 150 mc., da concedersi anche in più volte e per necessità d'ordine igienico-sanitario, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario.

Potranno essere rilasciate concessioni a termine per l'installazione di stazioni di servizio e di rifornimento; in questo caso le costruzioni non potranno avere altezza superiore a 4 ml e dovranno rispettare, ove possibile, le norme tipologiche del presente PRGC.

Art. 74 Viabilità: facoltà del Sindaco

Al fine di migliorare la viabilità pubblica e la fruibilità degli spazi pubblici in genere, è data facoltà al sindaco, sentita la Commissione Edilizia, di far arretrare costruzioni, allineamenti, muretti di cinta e cordonate fino a un massimo di 2 ml

Con le stesse modalità e nei casi in cui ricorre la necessità di evitare interferenze con il flusso di traffico può essere richiesto l'arretramento del cancello carrabile in modo da permettere la sosta del veicolo senza ingombro della sede stradale.

Capo 3 Aree della produzione (P)

Art. 75 Generalità

1. Le aree della produzione sono caratterizzate dalla destinazione d'uso tendenzialmente esclusiva "Attività industriali e artigianali" (I). Sono altresì previsti "Spazi scoperti" (P, V). Sono ammessi "Attività terziarie" (T) (con esclusione di Tc - centri commerciali e supermercati - e Tr - attrezzature ricettive -) e "Servizi e attrezzature" (S) (con esclusione di Sa - servizi di assistenza sociale e sanitaria -, Sb - servizi per l'istruzione di base -, Sc - servizi cimiteriali -, Sh - ospedali -, Si - servizi per l'istruzione superiore -, Su - università e servizi universitari -). Sono escluse le "Attività agricole" (A).

2. I parcheggi, per quanto possibile ed opportuno rispetto all'intensità d'uso, dovranno essere realizzati in modo tale da essere reversibili; una parte degli spazi di sosta dovrà essere commisurata a veicoli di grandi dimensioni.

Art. 76 Prestazioni

1. Le aree della produzione dovranno garantire due tipi di prestazioni: quelle legate alle esigenze degli addetti e quelle che attengono al rapporto fra le aree industriali ed il resto del territorio (infrastrutturazione specifica; forme insediative e tecnologie risparmiatrici di spazio). Un

accurato progetto di suolo dovrà garantire una sufficiente permeabilità del suolo, sostenere il buon funzionamento della produzione e agire come compensazione e filtro nei confronti delle diverse forme di inquinamento.

Art. 77 Zona D3 aree industriali o artigianali esistenti

Il sistema della produzione si articola nel sub-sistema delle zone omogenee D3 come individuate sulle tavole "Z" di progetto. Il sub-sistema comprende aree dove esistono già, in maniera sporadica e "disordinata", alcuni insediamenti di tipo prevalentemente artigianale e comunque di piccola dimensione, spesso caratterizzati da un basso rapporto di copertura (attività con esigenze soprattutto di spazi scoperti: stoccaggio, riciclaggio, deposito temporaneo...); si trovano in formazione "lineare" lungo strade di collegamento extraurbano, o comunque in aree esterne ai centri; queste attività hanno a volte spazi destinati alla commercializzazione.

L'obiettivo è quello di permettere il mantenimento delle attività esistenti, migliorarne l'inserimento nel contesto territoriale, rimuovere eventuali elementi di incompatibilità urbanistica e di contrasto paesaggistico, ripristinare la funzionalità dell'insediamento e la riorganizzazione spaziale delle aree di pertinenza.

a) Modifica alle Destinazioni d'uso In queste zone la modifica delle destinazioni d'uso in atto o il cambiamento del ciclo produttivo è soggetto a titolo abilitativo diretto anche se avviene senza modifiche edilizie. Il cambio di destinazione d'uso è comunque subordinato alla favorevole verifica di compatibilità igienico-sanitaria della nuova destinazione da parte della competente autorità Sanitaria.

Nel caso di modifiche di destinazione d'uso verso attività commerciali le aree da riservare a parcheggi sono regolamentate dall'art. 16 del DPGR n. 0126/Pres. del 20.4.1995 e successive modifiche per esercizi commerciali in zone a destinazione residenziale .

E' facoltà inoltre dell'Amministrazione Comunale, di escludere da queste zone le attività che, per le loro speciali caratteristiche, possono costituire un pericolo per la salute pubblica, un danno per l'ambiente naturale o possono generare incompatibilità con le altre attività produttive.

b) Norme Tutti gli interventi si attuano tramite titolo abilitativo diretto.

Valgono le seguenti norme:

Q max= 50%;

H= 7,50 ml derogabile per i silos, i volumi tecnici e simili derivanti da esigenze aziendali opportunamente dimostrate;

Dist str. statali: 10 ml

Dist. str. comunali: 5 ml per le zone del territorio comunale non ricomprese nelle zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del dLg 42/2004 è ammesso l'allineamento con edifici contermini

Dist conf = 5 ml;

Dist fabb= 10 ml (fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) o in aderenza.

Parcheggi stanziali nell'ambito dei lotti= 1 posto macchina ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina.

Parcheggi di relazione = non inferiori al 30% della Su degli edifici.

Tutti gli insediamenti dovranno comunque essere dotati di impianti per il trattamento degli scarichi liquidi, solidi, gassosi secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

E' fatto obbligo di sistemare a verde tutta l'area scoperta non utilizzata per parcheggi e strade di distribuzione interna.

E' consentita l'edificazione dell'abitazione per il titolare o per il custode limitatamente ad un solo alloggio per ogni unità produttiva, posto all'interno del corpo di fabbrica con Su max. 120 mq.

c) Interventi ammessi Nelle presenti zone sono ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione edilizia;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamenti nel rispetto degli indici urbanistici;
- ampliamenti, "una tantum", in deroga al rapporto di copertura Q con max 10% della Sc esistente alla data del 4 maggio 1999.

d) Prescrizioni particolari Il rilascio di titolo abilitativo diretto, con esclusione degli interventi di manutenzione edilizia, è subordinato alle seguenti direttive generali:

- si dovrà garantire un inserimento delle costruzioni nel contesto paesaggistico locale ricercando un inserimento tipologico dei fabbricati produttivi congruente con l'ambito montano; vanno pertanto rispettate, per quanto possibile, le norme di controllo tipologico per gli elementi architettonici previste dall'Abaco;

- i tracciati delle strade interne, i parcheggi, ecc. dovranno seguire l'andamento orografico della zona, limitando al minimo i movimenti di terra;

- va rispettata la situazione dei corsi d'acqua esistenti; è pertanto vietato tombare le rogge ed i rii, vanno rispettate le norme dell'articolo "Interventi sui corsi d'acqua";

- andranno progettate le aree verdi interne al fine di mascherare gli eventuali elementi di contrasto paesaggistico o per realizzare barriere fonoassorbenti;

- la destinazione a depositi all'aperto, a spazi di manovra o lavorazione all'aperto delle aree scoperte di pertinenza dovrà essere prevista dal progetto e convenientemente mascherata.

Per la zona D3 sita a Quinis (impresa Valle) considerata la posizione particolarmente significativa dell'area nel contesto del paese, dovrà essere controllato l'inserimento visuale delle nuove costruzioni ed inoltre dovranno essere migliorate le condizioni di accessibilità al lotto che dovrà avere un unico accesso, eventualmente arretrato dal filo stradale.

Titolo VII -Direttive per la progettazione

Capo 1- Direttive per la progettazione: Progetti norma (cfr. scheda di progetto allegata)

Art. 78 P.N. 1: Enemonzo centro

Nuova edificazione residenziale ad Enemonzo centro.

Il progetto si articola in tre edifici a schiera o in linea (è fatto divieto di realizzare edifici isolati) atti a ricostruire l'effetto cortina all'interno del centro antico di Enemonzo.

L'insieme dei tre edifici è dotato da spazi aperti pubblici e privati da realizzare contestualmente agli edifici.

La procedura di attuazione prevede il ricorso al titolo abilitativo diretto, previo accordo tra i proprietari e l'Amministrazione Comunale sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione (convenzione).

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle del sistema ed ambito di appartenenza (r)

Nel contesto dell'intervento dovrà essere ridisegnata la via Trieste, non con un suo indiscriminato allargamento, ma con l'inserimento di alcuni spazi di trafficking calming che permettano lo scambio tra due autovetture.

Quantità di progetto

Superficie dell'intervento		mq. 4.525
Servizio e spazi di uso pubblico (minimi)		
Parcheggi a raso		mq. 105
aree pavimentate		mq. 665
aree verdi		mq. 495
Residenze o attività compatibili (massimi)	Vol. max.	mc. 7.240
in particolare:		
edificio 1		mc. 3.250
edificio 2		mc. 2.440
edificio 3		mc. 1.575

Titolo VIII -Fattibilità geologica delle azioni di piano

Art. 79 Generalità

Le norme del presente capo fanno riferimento alle risultanze dello studio geologico preventivo al PRGC. L'individuazione cartografica delle zone soggette a vincolo di natura geologica è pertanto quella di tale studio; le aree a vincolo geologico sono inoltre inserite nelle cartografie di PRGC per facilitarne la gestione.

Sono inoltre qui recepite le prescrizioni comportanti limitazioni edificatorie formulate nella relazione geologica in data settembre 2008 a firma del dott. Menegon, redatta espressamente per la var. n. 5 al PRGC per i punti di variante individuati ai n.ri 7, 9, 10, 15, 19, 20 e 24.

Art. 80 Doline

Sono individuate nella cartografia di PRGC le doline rilevate dallo studio geologico.

Nell'ambito di rispetto di 10 ml. dal bordo esterno rilevato delle doline valgono le seguenti prescrizioni:

-non è ammessa alcuna edificazione;

Art. 81 Zone soggette a sprofondamento

Sono individuate nella cartografia di PRGC le aree interessate da fenomeni di sprofondamento con la seguente suddivisione:



A) Aree nelle quali, in base ai dati disponibili, si può ragionevolmente prevedere che nel futuro potranno formarsi sprofondamenti ("Area rossa");

B) Aree nelle quali esistono condizioni potenziali prossime a quelle nelle quali avvengono gli sprofondamenti ("Area gialla");

C) Aree nelle quali, in base ai dati disponibili, si può ragionevolmente prevedere che nel futuro non si formeranno sprofondamenti ("Area verde").

Nelle suddette aree valgono tutte le norme per le zone urbanistiche ivi delimitate dal PRGC con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

A) "Area rossa" Nell'area non sono ammessi interventi per nuovi edifici; salvo limitate costruzioni a destinazione non residenziale come di seguito specificato.

Interventi di trasformazione del suolo:

- non sono ammessi interventi di manomissione profonda del terreno, quali aprire cave, deviare od occultare sorgenti, effettuare scavi, eccetto quelli per fondazioni, per la normale attività di coltivazione agricola o per livellamento dei terreni;

- non é ammessa la realizzazione di discariche

Interventi su edifici esistenti:

- sono ammessi gli interventi di manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, senza demolizione e ricostruzione;

- in caso di demolizione non è ammessa la ricostruzione in sito;

- sono ammesse le modifiche di destinazione d'uso ma solo se verso destinazioni diverse da quelle residenziali o ricettive;

- sono ammessi ampliamenti in aderenza al corpo di fabbrica principale, di modesta entità e solo per l'inserimento di vani tecnici, per l'adeguamento dei servizi igienici e per opere di restauro tese al risanamento igienico-funzionale;

Interventi nelle pertinenze di edifici esistenti:

- nelle pertinenze degli edifici esistenti sono ammesse costruzioni, anche staccate dal corpo di fabbrica principale ad uso deposito attrezzi, autorimesse, legnaie, ecc., con divieto assoluto dell'inserimento in essi di nuovi vani residenziali, fino ad un max. di 60 mc. per ogni unità abitativa, commerciale o produttiva preesistente;

Interventi nelle zone agricole:

- sono ammessi, solo da parte dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) ed in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze aziendali, la realizzazione di edifici relativi a strutture produttive aziendali agricole quali depositi attrezzi, tettoie, fienili, e simili con assoluta esclusione di ogni intervento atto all'abitabilità di persone o al ricovero di animali e con un limite di 100 mq. di Superficie utile;

- é ammessa, al solo fine di facilitare le coltivazioni agricole a dimensione familiare, la realizzazione di capanni per il ricovero attrezzi o di piccolo deposito di sup. coperta massima pari a 15 mq, e di altezza massima di 1 piano (max 3.50 ml). I capanni non possono essere collegati ai servizi a rete (fognatura, acquedotto, energia elettrica, ecc.) né essere utilizzati come autorimesse se non per mezzi agricoli. E' ammesso il collegamento all'acquedotto per usi agricoli con presa esterna;

- sono ammessi inoltre interventi infrastrutturali finalizzati all'accessibilità e fruibilità delle attività presenti, in particolare a fini sportivo-ricreativi, turistici e agrituristici;

- sono ammesse le recinzioni che, di norma, dovranno essere realizzate con elementi vegetali (es. siepi), staccionate in legno o paletti e rete e comunque senza fondazioni continue.

B) "Area gialla" In questa zona valgono le limitazioni e prescrizioni fissate al punto precedente per l'"Area rossa".

Per la realizzazione degli altri interventi ammessi e regolamentati dalle norme per le singole zone urbanistiche devono essere effettuate specifiche indagini geologiche con sondaggi meccanici finalizzati ad individuare la presenza di cavità sotterranee o comunque di situazioni che ne fanno presumere la formazione. Solo in caso di esito favorevole potrà essere considerato superato il vincolo di inedificabilità e per lo specifico lotto di intervento sono consentiti tutti gli interventi edilizi ammessi dal PRGC.

C) "Area verde" In questa zona sono consentiti tutti gli interventi edilizi ammessi per le zone urbanistiche ivi delimitate dal PRGC.

Art. 82 Area potenzialmente soggetta ad allagamento

I vincoli relativi alla zona del Tagliamento sono di carattere temporaneo; gli interventi previsti nell'alveo potranno ridurre notevolmente l'estensione dell'area vincolata, che dovrà essere rideterminata con successiva variante urbanistica.

Sono individuate nelle tavole della zonizzazione operativa del presente PRGC le aree indicate dallo studio geologico preventivo al PRGC come soggette a fenomeni di allagamento e per le quali valgono le seguenti prescrizioni:

- non è ammessa alcuna edificazione;
- per gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione edilizia;

Art. 83 Aree soggette a ristagno d'acqua

Sono individuate nella cartografia di PRGC le aree corrispondenti ad aree soggette a ristagno d'acqua per le quali valgono le seguenti prescrizioni:

- non è ammessa alcuna edificazione;

Art. 84 Aree potenzialmente interessate da fenomeni di instabilità (frane)

Sono individuate nella cartografia di PRGC le aree interessate da fenomeni di instabilità e cioè potenzialmente soggette a franosità nelle quali valgono le seguenti prescrizioni:

- non è ammessa alcuna edificazione;
- nelle aree ove si verificano situazioni di instabilità sono consentiti tutti gli interventi necessari alla realizzazione di opere di difesa attiva e/o passiva per la messa in sicurezza, nel rispetto dei caratteri paesaggistici e storici dei siti.

Art. 85 Zona potenzialmente soggetta a fenomeni valanghivi, areali o incanalati

Sono individuate nella cartografia di PRGC le aree interessate da fenomeni valanghivi nelle quali valgono le seguenti prescrizioni:

- non è ammessa alcuna edificazione;
- sono consentiti tutti gli interventi necessari alla realizzazione di opere di difesa attiva e/o passiva per la messa in sicurezza, nel rispetto dei caratteri paesaggistici e storici dei siti.

Art. 86 Bordi di terrazzi

Sono individuate nella cartografia di PRGC i bordi dei terrazzi individuati dallo studio geologico.

All'interno di una fascia di 10 ml misurata dal bordo del terrazzo valgono le seguenti prescrizioni:

- non è ammessa alcuna edificazione;
- per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria e alla ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione e senza modifica delle destinazioni d'uso; eventuali ampliamenti non devono diminuire la distanza fra edificio e bordo del terrazzo;
- le recinzioni devono distare almeno 5 metri dal bordo ed essere realizzate con elementi vegetali (es. siepi), staccate in legno o paletti e rete e comunque senza fondazioni continue;

All'esterno del perimetro dei centri abitati, nel caso che il terrazzo presenti un dislivello maggiore di 20 ml. le edificazioni da realizzare entro ulteriori 20 ml. dalla fascia di inedificabilità di cui al punto precedente dovranno essere precedute da indagine geologica che accerti la stabilità del pendio.

Art. 87 Infrastrutture

Per le infrastrutture (strade, impianti a rete, depuratori, ecc.) esistenti o di nuova realizzazione ricadenti in aree soggette ad inedificabilità per vincolo geologico valgono le seguenti norme:

- per le infrastrutture esistenti é ammessa la normale manutenzione.
- la realizzazione di nuove infrastrutture o la ristrutturazione, l'ampliamento ed il consolidamento di quelle esistenti é ammessa previa specifica indagine geologica.

Art. 88 Relazione geologica

La relazione geologica prevista dalla legge 64/74 e dal DM 11/3/88 e s. m. dovrà affrontare comunque i seguenti aspetti segnalati dallo studio geologico preventivo al PRGC a seconda della diverse categorie in cui é stato suddiviso l'intero territorio comunale e riportate nella "Carta della zonizzazione geologico-tecnica" ed in sintesi:

- A) zone Z1: - verifica di stabilità globale dell'area interessata dall'intervento;
 - accertamento dell'assenza di cavità carsiche superficiali;
- B) zone Z2: - verifica di stabilità globale dell'area interessata dall'intervento;
 - accertamento dell'assenza di cavità carsiche superficiali;
 - analisi della circolazione idrica superficiale e della sua incidenza sulle caratteristiche tecniche dei terreni;
- C) zone Z2-Z3: - valutazione delle problematiche inerenti alla presenza di falda idrica;
- D) zone Z4: - valutazione delle problematiche inerenti alla presenza di falda idrica;
 - verifica geognostica di stabilità dei terreni di fondazione;
 - verifica geostatica in condizioni di pendio o di scavi;
- E) zone Z4-Z5: - valutazione delle problematiche inerenti alla presenza di falda idrica;
 - indagini geognostiche per il riconoscimento delle granulometrie dei terreni di fondazione;
 - verifica della capacità portante dei terreni e dei cedimenti.

PARTE QUINTA - NORME VARIE

Art. 89 Parcheggi per esercizi commerciali

Le aree da riservare a parcheggi per esercizi commerciali in zone a destinazione residenziale sono regolamentate dall'art. 16 del DPGR n. 0126/Pres. Del 20.4.1995. e successive modifiche.

Art. 90 Osservanza delle norme antisismiche

I progetti per qualsivoglia costruzione devono venire redatti con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 02.02.1974 n° 64 (in G.U. 21.03.1974 n° 76) e successive modificazioni ed integrazioni, recanti provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni nelle zone sismiche.

Art. 91 Norme di salvaguardia

Si rimanda alle misure di salvaguardia di cui all'art.35 della L.r. 52 del 19/11/1991.

Art. 92 Aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica

In questa aree i progetti edilizi e in genere di trasformazione dell'ambiente esistente devono essere corredati da adeguata documentazione in cui sia chiaramente esplicitato l'impatto dell'intervento con l'ambiente interessato.

Pertanto, la documentazione tecnica normalmente necessaria per ogni singola tipologia di intervento, dovrà essere integrata con relazioni, grafici, fotografie e quant'altro utile a verificare e dimostrare:

- la relazione dell'opera proposta con le caratteristiche del paesaggio tutelato; l'opera non dovrà modificare gli elementi di paesaggio da tutelare e dovrà altresì mitigare, rimuovere o comunque non far proliferare gli elementi negativi eventualmente presenti;

- che, a seguito della realizzazione dell'opera, non si modifichino, anche con effetti differiti nel tempo, le interrelazioni fra gli elementi di paesaggio da tutelare e altre componenti ambientali;

- il corretto utilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive adeguate al carattere di tutela paesaggistica delle zone, specificando in termini di materiali e di forma tutto quello che risulti visibile dall'esterno.

Lo stato finale dell'inserimento dell'opera nell'ambiente dovrà essere specificamente rappresentato in apposito elaborato e dovrà interessare sia l'intorno immediato sia un'area più vasta.

Art. 93 Aree soggette a vincolo di rispetto dei cimiteri e dei depuratori

In tali aree non sono ammesse nuove edificazioni.

Si tratta comunque di aree computabili ai fini del calcolo delle volumetrie da realizzarsi nelle zone non residenziali rispetto alle quali risultino contigue.

Entro tali aree è ammessa l'individuazione di zone destinate al verde e ad attrezzature ricreative e sportive e la realizzazione di piccoli interventi infrastrutturali finalizzati alla accessibilità o fruibilità collettiva delle stesse zone.

Per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto dei depuratori sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione e l'ampliamento "una tantum" della volumetria esistente alla data del 28 novembre 1997, fino a 100 mc, comunque finalizzato all'inserimento di vani tecnici ed accessori ed al miglioramento igienico-funzionale.

Le fasce di rispetto sono quelle indicate in cartografia.

Art. 94 Impianti a rete per pubblici servizi

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona e dalla normativa prevista dallo strumento urbanistico vigente, sono consentiti manufatti ed impianti oltre alla posa di cavi, condutture interrate od aree, necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognatura, acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi. Il titolo abilitativo edilizio rilasciato dagli organi competenti riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità, e cioè il pieno rispetto del presente Piano, delle aree alle diverse destinazioni di zona.

Art. 95 Modifica delle destinazioni d'uso soggetta ad autorizzazione edilizia

In tutte le zone D - industriali-artigianali - e in nelle zone E - agricole - la modifica delle destinazioni d'uso in atto o l'eventuale cambiamento del ciclo produttivo sono soggetti titolo abilitativo edilizio, anche se avvengono senza modifiche edilizie.

Art. 96 Aree boscate percorse da incendio

Le aree boscate percorse da incendi negli ultimi 20 anni, come individuate e perimetrare nelle tavole di progetto del PRGC "Z e V", sono soggette alle prescrizioni della L.R. 8/77; in tali aree è fatto divieto assoluto di realizzare nuove costruzioni.

Art. 97 Elettrodotti

Tutte le costruzioni localizzate in aree prossime a linee elettriche a media o alta tensione attraversanti il territorio comunale dovranno rispettare le prescrizioni del DPCM 23/4/92 (G.U. n. 104 del 6/5/92).

Nelle tavole di PRGC sono indicati i soli tracciati degli elettrodotti da 130 kV.

INDICE

PARTE PRIMA - LINEE GUIDA DEL PIANO.....	1
Art. 1 Principi ispiratori.....	1
PARTE SECONDA - CARATTERI DEL PIANO.....	1
Titolo I - Costituzione del Piano.....	1
Capo 1- Disposizioni generali.....	1
Art. 2 Contenuti e campo di applicazione.....	1
Art. 3 Documenti costitutivi del Piano.....	1
Art. 4 Valore prescrittivo dei documenti costitutivi.....	2
Titolo II - Linguaggio del Piano.....	3
Capo 1 - Termini specifici.....	3
Art. 5 - Abaco.....	3
Art. 6 Elementi strutturali degli edifici.....	3
Art. 7 Elementi di finitura degli edifici.....	3
Art. 8 Principio insediativo.....	3
Art. 9 Progetto di suolo.....	3
Art. 10 Progetto norma.....	3
Art. 11 Sistema.....	4
Art. 12 - Destinazione d'uso.....	4
Capo.2 - Parametri urbanistici.....	5
Art. 13 - Definizioni.....	5
Art. 14 - Criteri e definizioni per il computo degli indici edilizi.....	7
Titolo III - Attuazione del Piano.....	7
Capo 1 - Tipi e modi di intervento.....	7
Art. 15 - Tipi di intervento.....	7
Capo 2 - Modi di intervento.....	7
Art. 16 Strumenti di attuazione.....	7
Art. 17 Procedure per gli interventi.....	8
Art. 18 - Classificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.....	8
Art. 19 - Criteri generali relativi agli ambito dei luoghi centrali (zone S).....	8
PARTE TERZA - NORME GENERALI A CARATTERE AMBIENTALE.....	11
Titolo IV - Suolo, sottosuolo, acqua, aria.....	11
Capo 1 - Disposizioni generali.....	11
Art. 20 Oggetto delle prescrizioni relative a suolo, sottosuolo, acqua e aria.....	11
Capo .2 - Suolo.....	11
Art. 21 Stabilizzazione dei versanti collinari.....	11
Art. 22 - Impermeabilizzazione del suolo.....	11
Art. 23 - Bordi di terrazzo e zone di disturbo tettonico (faglie o faglie presunte).....	11
Capo 3 - Sottosuolo.....	11
Art. 24 - Reti tecnologiche e sotterranee.....	11
Capo 4 - Acqua.....	12
Art. 25 - I corsi d'acqua e fasce di rispetto.....	12
Art. 26 - Distanze da rispettare dai corsi d'acqua.....	13
Art. 27 -Sorgenti captate.....	13
Art. 28 - Canalizzazioni agricole (fossi e scoline).....	13
Titolo V - Tipi di intervento.....	14
Capo 1 - Interventi sugli edifici tradizionali.....	14
Art. 29 Oggetto delle prescrizioni relative agli interventi su edifici tradizionali.....	14
Art. 30 Abaco degli elementi.....	14
Parte quarta-Norme specifiche.....	17
Titolo VI -Sistemi, ambiti, zone omogenee e direttive per la progettazione.....	17
Capo 1 -Disposizioni generali.....	17
Art. 31 - Identificazione di sistemi e zone omogenee, direttive per la progettazione... ..	17
Art. 32 Regole sugli usi.....	18
Titolo VII -Disciplina dei sistemi e delle zone omogenee.....	19
Capo 1 - Sistema delle aree abitabili (R).....	19
Art. 33 Generalità.....	19
Art. 34 Prestazioni.....	19

Art. 35 Articolazione del sistema e zone omogenee.....	19
Art. 36 Ambito r : le residenze	19
Art. 37 zona r A0.....	20
Art. 38 zona r- A1.....	20
Art. 39 -zona r A2.....	21
Art. 40 zona r B1.....	21
Art. 41 zona r B2 Di completamento addensata.....	22
Art. 42 zona r- C	23
Art. 43 Zona dei PdL approvati	23
Art. 44 zona r V Zone di verde privato	23
Art. 45 zona delle aziende agricolo-zootecniche esistenti (rZ)	24
Art. 46 ambito dei luoghi centrali (S).....	25
Capo 2 - Sistema ambientale E.....	25
Art. 47 Disposizioni generali	25
Art. 48 Prestazioni	25
Art. 49 Interventi consentiti	26
Art. 50 Articolazione del sistema e limiti all'edificazione.....	26
Art. 51 Ambito di alta montagna: Zona E1	27
Art. 52 Zona E2.1 i boschi consolidati	27
Art. 53 Zona E2.2 i boschi di recente formazione (prati abbandonati).....	28
Art. 54 Zona E2.3 i boschi della piana	28
Art. 55 Zona E3.1 i centri aziendali.....	28
Art. 55 bis -Zona E3.1i i centri aziendali industriali:.....	30
Art. 56 Zona E3.2 i prati e i pascoli.....	31
Art. 57 Zona E3.3 i prati e i pascoli non edificabili	31
Art. 58 Zona E3. B	31
Art. 59 Zona E4.1 la piana agricola	32
Art. 60 Zone E4.2 aree agricole in quota	32
Art. 61 Zona E4.3 San Juri	33
Art. 62 Zona E4. B	34
Art. 63 Zona G2.1 I prefabbricati di Maiaso	35
Art. 64 Zona G2.2 i prefabbricati di Enemonzo.....	35
Art. 65 Zona G2.3 l'area di Colza	35
Art. 66 Zona G3 l'area del centro montano di soggiorno	36
Art. 67 ambiti di interesse archeologico (A)	36
Art. 68 Sistema connettivo	37
Art. 69 SS.52 Carnica "SS"	37
Art. 70 Strade di collegamento tra i centri "CC" Strade di collegamento comunale.....	37
Art. 71 Piste ciclabili.....	37
Art. 72 Percorsi e strade di interesse storico-paesaggistico.....	37
Art. 73 Fasce di rispetto relative alla viabilità.....	38
Art. 74 Viabilità: facoltà del Sindaco	38
Capo 3 Aree della produzione (P)	38
Art. 75 Generalità.....	38
Art. 76 Prestazioni	38
Art. 77 Zona D3 aree industriali o artigianali esistenti	39
Titolo VII -Direttive per la progettazione	41
Capo 1- Direttive per la progettazione: Progetti norma (cfr. scheda di progetto allegata)41	
Art. 78 P.N. 1: Enemonzo centro	41
Titolo VIII -Fattibilità geologica delle azioni di piano.....	41
Art. 79 Generalità.....	41
Art. 80 Doline	41
Art. 81 Zone soggette a sprofondamento	41
Art. 82 Area potenzialmente soggetta ad allagamento.....	43
Art. 83 Aree soggette a ristagno d'acqua.....	43
Art. 84 Aree potenzialmente interessate da fenomeni di instabilità (frane)	43
Art. 85 Zona potenzialmente soggetta a fenomeni valanghivi, areali o incanalati	43
Art. 86 Bordi di terrazzi	43
Art. 87 Infrastrutture.....	44
Art. 88 Relazione geologica.....	44

PARTE QUINTA - NORME VARIE	45
Art. 89 Parcheggi per esercizi commerciali	45
Art. 90 Osservanza delle norme antisismiche	45
Art. 91 Norme di salvaguardia	45
Art. 92 Aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica.....	45
Art. 93 Aree soggette a vincolo di rispetto dei cimiteri e dei depuratori.....	45
Art. 94 Impianti a rete per pubblici servizi.....	46
Art. 95 Modifica delle destinazioni d'uso soggetta ad autorizzazione edilizia.....	46
Art. 96 Aree boscate percorse da incendio.....	46
Art. 97 Elettrodotti	46